

P.Tomas Tyn, OP

**Corso di Dottrina Sociale
n. 5 Conferenze**

**Bologna, Via D'Azeglio n. 84
1987-88** (data incerta)

*Associazione per lo Studio e la Diffusione
della Verità Cattolica sull'uomo e sulla società.*

***Instrumentum Laboris**
del Sinodo dei Vescovi del 1987
dedicato a vocazione e missione dei laici
a 20 anni dal Concilio Vaticano II*

Corso sulla Dottrina Sociale della Chiesa (N. 5 Conferenze)

- 1 La società in genere
- 2 La società domestica (La famiglia)
- 3 Etica economica
- 4 Etica Politica
- 5 Etica Internazionale

ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA DIFFUSIONE
DELLA VERITA' CATTOLICA
SULL'UOMO E SULLA SOCIETA'

"La dottrina sociale della Chiesa **non e'** una «terza via» **tra capitalismo liberista e collettivismo marxista**, e neppure una possibile atenuante per altre soluzioni meno radicalmente contrapposte: essa costituisce una **categoria a se'**. Non e' neppure un'**Ideologia**, ma l'**accurata formulazione** dei risultati di un'attenta riflessione sulle complesse realta' dell'esistenza dell'uomo, nella societa' e nel contesto internazionale, alla luce della fede e della tradizione ecclesiale. Suo scopo principale e' di **interpretare** tali realta' esaminandone la conformita' o difformita' con le linee dell'insegnamento del Vangelo sull'uomo e sulla sua vocazione terrena e insieme trascendente; per **orientare**, quindi, il comportamento cristiano. **Essa appartiene**, percio', non al campo dell'ideologia, ma **ma della teologia e specialmente della teologia morale**. L'insegnamento e la diffusione della dottrina sociale fanno parte della missione evangelizzatrice della Chiesa. E, trattandosi di una dottrina indirizzata a **guidare la condotta delle persone**, ne deriva di conseguenza "l'impegno per la giustizia" secondo il ruolo, la vocazione, le condizioni di ciascuno" (GIOVANNI PAOLO II, *enc. Sollicitudo rei socialis*, n. 41).

La societa' in genere

Relazioni fra ordine giuridico, naturale o positivo, ed Etica generale.

La societa' domestica

L'educazione dei figli: il ruolo della Chiesa, dei genitori, dello Stato.

Etica economica

Proprieta' privata e socialismo, liberta' economica e liberismo, modello regaliano e stato assistenziale.

Etica politica

Autorita' legittima e illegittima in vista della resistenza passiva o attiva.

Etica internazionale

Pace e guerra; guerra giusta, ingiusta, fredda, psicologica.

LA SOCIETÀ IN GENERE

Relazioni fra ordine giuridico, naturale o positivo, ed Etica generale.

La società - *adunatio hominum ad aliquid (unum) perficiendum*. Più precisamente - *unio moralis plurium ad agendum pro bono communi*. La causa finale è il bene comune che i singoli da soli non possono raggiungere. La causa formale è l'unione che si dice morale perché consiste in diritti e obblighi che legano i membri della società in vista del loro agire a favore del bene comune. La causa materiale sono gli enti dotati di natura intellettuale (persone umane) che soli sono capaci di assumersi diritti e obblighi morali. La causa efficiente consiste nell'origine del vincolo morale che costituisce la società.

Dalla società costituita risulta come una sua proprietà essenziale l'autorità. L'autorità costituisce il principio per mezzo del quale la società agisce. Essa consiste dunque in una potestà morale (diritto) di comandare ciò che i singoli in circostanze diverse devono fare in vista del bene comune.

La *comunità* è il presupposto della società. Anch'essa consiste nell'unione di persone diverse tramite un valore ontologico (ad es. comunità biologica della specie o, sul piano accidentale, comunità di cultura) oppure morale (comunità di interessi). Nella società la comunità viene perfezionata dall'organizzazione sociale che propone il valore comune come un fine consapevole ed esplicito dell'agire comune, così da dirigere la moltitudine associata efficacemente alla realizzazione del suddetto fine. L'organizzazione sociale avviene per opera dell'autorità che dà alla società un determinato ordine giuridico, garanzia dell'ordine della società al valore comune. Tale valore, rappresentato come fine ideale, costituisce il bene comune di tutti.

Comunità e società non solo non si escludono a vicenda, ma ogni società suppone e implica in sé una comunità e a sua volta ogni comunità tende a diventare società, perché solo nella società essa ha una struttura ordinata e stabile. Non è inoltre lecito opporre, come fa il liberalismo, la società civile allo stato in quanto lo stato a sua volta consiste in una società e in una società perfetta che subordina a sé organicamente le forme sociali minori. E' evidente che non è nemmeno lecito, come tende a fare il collettivismo, esaltare la supremazia dello stato fino al punto di annientare la legittima autonomia delle entità sociali minori.

Tra le forme della società si distinguono anzitutto la società naturale, fondata su valori naturali, e la società soprannaturale, fondata sulla comunione di grazia, che è la Chiesa.

Le società naturali possono essere naturali *sensu stricto* ovvero scaturire dalla stessa natura dell'uomo e delle sue proprietà oppure artificiali, se si costituiscono in base ad una scelta deliberata dei membri associati. Società naturali sono la famiglia che è società fondamentale e ciò sia nel senso più stretto sia nel senso allargato a tutta la parentela (tribù) e lo stato che costituisce la società suprema e perfetta (autosufficiente). Sono possibili forme intermedie come il comune, la provincia, la regione che possono avere un

peso maggiore e minore a seconda della costituzione dello stato.

L'origine della società è posta dai pensatori moderni nella sfera umana o collettiva o individuale. Secondo il collettivismo sia hegeliano che marxiano la società non ha origine perché costituisce un *ché* di assoluto, non però un assoluto che è tale sin dall'inizio, bensì un assoluto in via di evoluzione. L'evoluzione necessaria ed inarrestabile dell'umanità porta allo stato perfetto e, nel marxismo, tramite l'essaltazione dittatoriale dei poteri statali, al suo superamento dialettico nella società perfetta ovvero non alienante. Sempre rimane che in questa prospettiva non l'uomo fonda e costituisce la società, ma al contrario la società fonda e costituisce ontologicamente l'uomo. Secondo l'individualismo liberistico al contrario la società dipende interamente dall'uomo, non però dalla natura dell'uomo, bensì dalla sua scelta personale - la società nasce da un contratto (Hobbes, Rousseau).

L'etica sociale della Chiesa sostiene invece l'origine divina della società - la società esiste, perché esiste l'uomo naturalmente socievole (*ζῶον πολιτικόν*). Siccome poi la natura umana deriva da Dio Creatore, indubbiamente la socialità dell'uomo è dovuta all'istituzione divina. Ecco quanto scrive sul rapporto uomo-società Pio XI nell'enciclica *Divini Redemptoris* (n. 29, DS 3772): «Ma Dio ha in pari tempo ordinato l'uomo anche alla società civile, richiesta dalla sua stessa natura. Nel piano del Creatore la società è un mezzo naturale, di cui l'uomo può e deve servirsi per il raggiungimento del suo fine, essendo la società umana per l'uomo, e non viceversa. Ciò non è da intendersi nel senso del liberalismo individualistico, che subordina la società all'uso egoistico dell'individuo; ma solo nel senso che, mediante l'unione organica con la società, sia a tutti resa possibile per la mutua collaborazione l'attuazione della vera felicità terrena; inoltre nel senso che nella società trovano sviluppo tutte le doti individuali e sociali, inserite nella natura umana, le quali, sorpassano l'immediato interesse del momento, rispecchiano nella società la perfezione divina, ciò che nell'uomo isolato non può verificarsi. Ma anche quest'ultimo scopo è in ultima analisi in ordine all'uomo, perché riconosca questo riflesso della perfezione divina, e lo rimandi così in lode e adorazione al Creatore. Solo l'uomo, la persona umana, e non una qualsiasi società umana, è dotato di ragione e di volontà moralmente libera.»

La socialità naturale dell'uomo poggia su due fondamenti - uno è l'imperfezione dell'uomo per cui ha bisogno dell'aiuto di altri sia per procurarsi quanto è necessario alla sopravvivenza sia per inserirsi bene nel suo ambiente, l'altro è al contrario la perfezione dell'uomo che per natura tende a comunicare con altri tramite un linguaggio articolato (cf. *De regimine principum* I, 1, n. 741 ss.). Si potrebbe dire che la socialità scaturisce dal fatto che l'uomo possiede in modo imperfetto una perfezione assoluta, possiede cioè l'intelletto, ma discorsivo e con istinti indeterminati.

Il rapporto dell'uomo alla società è per conseguenza duplice - di completa, organica, subordinazione sul piano dei beni fisici, utili, poiché sotto questo aspetto l'uomo è parte della società ed è naturale alla parte subordinarsi al tutto; di superiorità e di

libertà sul piano dei beni spirituali, onesti, perché sotto questo aspetto la società è mezzo e l'uomo (persona) fine. In entrambi questi ordini poi si serve Dio perché Dio stesso ha voluto che l'uomo fosse da un lato parte della società e dall'altro suo fine e scopo trascendente. La Chiesa insegna dunque sia la necessità di obbedire alla legittima autorità, sia il dovere dell'autorità di servire l'uomo facendosi con le sue leggi portavoce della stessa volontà del Signore. Giovanni XXIII esprime questo concetto magistralmente nella *Pacem in terris* (DS 3980-3981): «Qui igitur personam civitatis gerunt, tunc tantum homines ex animi conscientia obligare possunt, si eorum auctoritas cum Dei auctoritate coniungitur eiusque est particeps. / Quo principio posito, civium quoque dignitati consulitur: siquidem qui magistratibus parent, neutiquam iis uti hominibus parent, sed re ipsa Deum, providum omnium rerum Creatorem, colunt, qui mutuas hominum rationes, iuxta ordinem a semetipso statutum, administrari iussit; neque vero, quod debitam Deo reverentiam adhibemus, eapropter animos comprimimus nostros, sed magis erigimus et nobilitamus; quoniam "servire Deo regnare est".»

E' aberrante la dottrina totalitaristica dello stato etico: lo stato non è sorgente di moralità, ma, semmai di un ordine giuridico positivo, che deve sottostare ai precetti della morale stabiliti da Dio stesso. S.Th. I-II, 95, 2 c.: «..sicut Augustinus dicit (*De lib. arb.* I, 5), "non videtur esse lex quae iusta non fuerit": unde inquantum habet de iustitia, intantum habet de virtute legis. In rebus autem humanis dicitur esse aliquid iustum ex eo quod est rectum secundum regulam rationis. Rationis autem prima regula est lex naturae... Unde omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo a lege naturali discordet, iam non erit lex, sed legis corruptio.» In altre parole, la società ha la facoltà di emanare leggi positive proprio in virtù della legge morale naturale così che la società è sottomessa alle esigenze della moralità in genere e il diritto positivo a quelle del diritto naturale in particolare.

L'unica moralità si esercita in modi proporzionalmente diversi nella duplice sfera dell'agire individuale e sociale, ma sempre, sia che agisca da individuo sia che agisca da associato l'uomo compie atti veramente umani e per ciò stesso responsabili ovvero connaturalmente sottomessi alla norma della legge morale - la vita sociale non è né un prodotto della società come sostiene il collettivismo né un qualcosa di puramente individuale che con la società non ha nulla a che fare come pensa il liberalismo, ma piuttosto un campo di applicazione particolare dell'agire morale della persona umana.

E' in virtù di un obbligo etico che la società prosegue il suo duplice fine - uno immanente di ordine utile (che tuttavia assume le caratteristiche del bene onesto dato che si tratta non di un bene utile immediatamente, bensì di un amministrare doveroso e perciò onesto, moralmente qualificato, di tale bene) ed è la pace e la felicità del corpo sociale nel suo insieme; l'altro trascendente di ordine onesto ed è la vita virtuosa dei singoli associati. Al di là di questi due fini, specifici alla società, l'azione sociale, come ogni azione morale, mira ad un solo fine ultimo che è Dio. Secondo

la sua stessa natura la società dipende da Dio e deve conformarsi alla sua legge. Il liberalismo staccò l'etica dalla religione e la società dall'etica assolutizzando l'uomo e dichiarando che l'uomo gestisce la sua vita sociale come gli pare. Ben presto l'uomo si accorse che quella solitudine era insopportabile e, dopo aver scoperto di non essere lui dio, non trovando più il Dio vero, divinizzò la collettività e nacque il totalitarismo. La società tornerà ad essere umana solo se si restituirà la società all'etica e l'etica riconoscerà nella religione il suo fondamento e il suo vertice.

«Alle frettolose e superficiali credenze dei due ultimi secoli che ci hanno condotto al nulla e sull'orlo di una morte atomica e non atomica, **noi possiamo contrapporre unicamente la ricerca ostinata della calda mano di Dio che abbiamo respinto con tanta leggerezza e tanta presunzione.** Allora i nostri occhi potranno aprirsi sugli errori di questo infelice XX secolo e le nostre mani si muoveranno per correggerli. (A. I. SOLZENICYN).

LA SOCIETÀ DOMESTICA

L'educazione dei figli: il ruolo della Chiesa, dei genitori, dello Stato.

*La famiglia, fondata sul vincolo matrimoniale, costituisce la prima e più fondamentale **società naturale**. La definizione della società - «multitudo hominum ad aliquid unum perficiendum adunata» si applica perfettamente alla società domestica, detta anche economica dal greco οἶκος - casa. Il matrimonio infatti consiste in una congiunzione di due persone in vista di un fine ben preciso che è anzitutto la procreazione e l'educazione della prole e poi la vita domestica. S. Tommaso dice (IV Sent. d. 27, q. 1, a. 1, q. 1a 1 sol.): «Coniunctio adunationem quamdam importat, unde ubicumque est adunatio aliquorum, ibi est aliqua coniunctio. Ea autem quae ordinantur ad aliquid unum, dicuntur in ordine ad aliud adunari...; et ideo, cum per matrimonium ordinentur aliqui ad unam generationem et educationem proles, et iterum ad unam vitam domesticam; constat quod in matrimonio est aliqua coniunctio, secundum quam dicitur maritus et uxor.» La congiunzione implica un'unione, anzi costituisce addirittura un qualcosa di più forte e soprattutto di più stabile di una sola unione. Tale unione e congiunzione stabile, indelebile, ha nel matrimonio un preciso fine trascendente che è la convivenza dei coniugi in vista della generazione ed educazione della prole. Siccome la vita coniugale è ulteriormente ordinata, come ad un fine più remoto, e per ciò stesso più alto, alla prole, ecco perché in quest'ultima consiste il fine **primario** del matrimonio, mentre nel «mutuum adiutorium», nell'aiuto che i coniugi si danno in vista del bene comune della famiglia intera, consiste il fine **secondario**, ma sempre sostanziale del matrimonio. D'altronde, come è facile intuire, i due fini sono strettamente connessi l'uno con l'altro. Così, al matrimonio e alla famiglia che ne deriva, si applicano perfettamente tutti i requisiti che definiscono una società naturale. In virtù della loro indissolubile congiunzione i coniugi si dicono «marito» e «moglie», per il suo ordinarsi ad un unico fine, la congiunzione stessa si dice «matrimonio» e al matrimonio segue la congiunzione delle anime e dei corpi. «In matrimonio est aliqua coniunctio secundum quam dicitur maritus et uxor; et talis coniunctio ex hoc quod ordinatur ad aliquod unum, est matrimonium; coniunctio autem corporum vel animorum ad matrimonium consequitur.» (Ib.). Vi è dunque un'unione naturale e sacramentale, comunque un'unione ontologica, che precede e fonda l'unione delle persone. Quest'ultima poi è tanto completa e perfetta da unire non solo le anime, ma anche i corpi, così da costituire la più grande congiunzione possibile. «Quia coniunctio viri ad mulierem per matrimonium est maxima, cum sit et animarum et corporum, et ideo coniugium nominatur.» (Ib., q. 1a 2, 3m). E' l'uomo che si unisce alla donna, quasi per indicare che il fondamento della famiglia consiste nella donna (d'altronde non a caso si parla di matrimonio che deriva da matris munus - ufficio di madre, né sorprende per conseguenza che la strategia rivoluzionaria per distruggere la famiglia percorre logicamente la via della corruzione della donna). Se si tiene a*

mente che, per S. Tommaso, la proprietà dell'*amor amicitiae* è quella di essere una *vis unitiva*, alla massima congiunzione corrisponde necessariamente la più grande amicizia. L'amicizia coniugale mantiene tutte le proprietà ed esigenze di un amore benevolo, ma all'amicizia comune aggiunge una particolarità assolutamente nuova, quella della unione non solo di anime, ma anche di corpi, che le dà un'impronta di unione individuante e quindi decisamente massima, giacché l'individuo è *l'indivisum in se, divisum ab aliis*. L'altro effetto del matrimonio è la famiglia intesa come comunità domestica regolata non solo da leggi umane (positive), ma anzitutto dalla legge divina (naturale e soprannaturale). «*Alia definitio (scil. matrimonii) tangit effectum ad quem ordinatur matrimonium; scilicet vitam communem in rebus domesticis. Et quia omnis communicatio aliqua lege ordinatur; ideo ponitur ordinativum istius communionis, scilicet ius divinum et humanum: aliae enim communicationes, ut negotiatorum et commilitantium, solo iure humano institutae sunt.*» (Ib. q. la 3, sol.). La famiglia costituisce dunque una vera e propria società, domestica e quindi limitata ed imperfetta, ma nel contempo non artificiale, ma naturale e regolata da leggi non solo umane, ma, prima di tutto, divine.

Il Papa Pio XI nella *Enciclica Casti connubii* (DS 3707. 3709) precisa l'importanza dell'amore coniugale per la fondazione della famiglia - esso pervade tutti i doveri della vita coniugale e possiede, nel matrimonio cristiano, un certo «primato di nobiltà». Si tratta però dell'amore soprannaturale di carità che non si appoggia solo all'incostante inclinazione passionale o a dei sentimenti altrettanto mutevoli, bensì ad una benevolenza «in intimo animi affectu positam atque...opere externo comprobata». Gli effetti dell'amore coniugale devono tutti convergere a promuovere la perfezione della vita spirituale. Comprendendo il matrimonio in un senso più vasto come società domestica il fine suddetto risulta addirittura **primaria matrimonii causa et ratio** (cf. *Catechismo romano*). *L'ordo caritatis* (cf. S. Agostino) nel matrimonio esige la sottomissione della moglie al marito e dei figli ai genitori. Tale sottomissione, motivata dall'amore, non toglie quella giusta libertà che spetta alla donna in virtù della sua intrinseca dignità e in virtù altresì dei suoi elevatissimi uffici di sposa e di madre, ma vieta categoricamente «*illam licentiam, quae familiae bonum non curat, vetat in hoc familiae corpore cor separari a capite, cum maximo totius corporis detrimento...*» Il grado di sottomissione può variare secondo le circostanze, anzi, all'assenza del marito, è la moglie che fa le veci del capo di famiglia, ma «**ipsam familiae structuram eiusque legem praecipuam, a Deo constitutam et firmatam, evertere aut tangere numquam et nusquam licet.**»

La radice del matrimonio e delle sue leggi è la Volontà stessa del Creatore, sicché nessun'autorità umana può cambiare qualcosa nelle proprietà connaturali e nelle esigenze etiche di questo istituto: «*Ut maritalis coniugium, ita eius naturalis usus ex divina ordinatione oriuntur; itemque domestici convictus constitutio eiusque praecipua munera non ex humano arbitrio neque ex oeconomicis rationibus, sed a summo ipso omnium Creatore proficiscuntur.*» (PIO XI, *Divini Redemptoris*, DS 3771).

La società domestica precede quella politica e l'amicizia coniugale è più profonda di quella sociale. Infatti la famiglia che si fonda sull'unione dell'uomo e della donna è parte della società e quindi, come la parte precede il tutto, così la famiglia precede la comunità politica. La società domestica è anche più necessaria perché ordinata ad atti più necessari e vitali come alla generazione e alla nutrizione. Vi è poi anche il fatto che la procreazione, fine proprio della congiunzione del marito e della moglie, è comune all'uomo e agli altri animali, così che essa deriva dalla natura del genere che è antecedente rispetto alla specie. E' ovvio che nella famiglia umana l'unione dei coniugi è finalizzata non solo alla procreazione, ma, in dipendenza da essa, a tutto ciò che è necessario per la vita umana. L'amicizia coniugale è perciò, sì, naturale, ma anche economica in quanto finalizzata non solo alla generazione della prole, ma anche alla costituzione di una casa. (Cf. S. Tommaso, *In Eth. Nic.* VIII, l. 12; nn. 1719-1722).

Giovanni XXIII nella *Pacem in terris* (DS 3962) ribadisce che nella fondazione della famiglia l'uomo e la donna godono di parità di diritti e di doveri e che ogni persona deve essere perfettamente libera nella scelta del suo stato di vita - celibe o coniugale. La famiglia poggia così su un matrimonio liberamente contratto, uno e indissolubile così da costituire il primo naturale seme della umana società (*ipsam existimari opus est tamquam humanae societatis primum et naturale semen*). Occorre dunque essere rispettosi della famiglia e attenti alle sue esigenze ovunque si tratti di questioni economiche e sociali, dottrinali e morali. Tutto deve convergere verso il consolidamento della famiglia e verso un efficace aiuto affinché essa possa serenamente adempiere i suoi doveri. In particolare i genitori hanno l'inalienabile diritto di nutrire ed educare i loro figli.

Pio XI nella *Quadragesimo anno*, ribadendo quanto disse Leone XIII nella *Rerum novarum* sul diritto delle istituzioni di definire le modalità della proprietà privata, precisa che tale diritto tuttavia non è un arbitrio, sicché lo Stato deve sempre rispettare l'inviolabile diritto naturale all'approprietà privata e alla trasmissione dell'eredità ai posteri. L'uomo infatti «è più anziano della stato» e così pure «la convivenza domestica precede concettualmente e realmente l'associazione politica dei cittadini» (DS 3728).

E' una «legge santissima della natura», insegna il papa Leone XIII nella *Rerum novarum* (DS 3266) che il padre di famiglia dia nutrimento e buona educazione alla sua prole (*ut victu omnique cultu...tueatur quos ipse procreavit*), tant'è vero che nella prole viene per così dire riprodotta e ripresentata la persona del padre, sicché la stessa legge di natura implica il diritto del capo famiglia ad acquistare e procurare dei beni che aiutino i figli a difendersi dalla incerta fortuna della vita (*unde se honeste possint in ancipiti vitae cursu a misera fortuna defendere*). Tutto ciò non può essere efficacemente garantito se non per mezzo del possesso dei beni fruttuosi da trasmettere in eredità ai discendenti.

Per quanto concerne le madri di famiglia, è un pessimo abuso (*pessimus ...abusus et omni conatu auferendus*) che le madri di

famiglia a causa della scarsa retribuzione economica del padre debbano esercitate fuori dalle pareti domestiche un lavoro lucroso (ob patris salarii tenuitatem extra domesticos parietes quaestuosam artem exercere coguntur) trascurando i loro doveri specifici, in particolare la cura e l'educazione dei figli (Pio XI, *Quadragesimo anno* DS 3735).

Il social-comunismo non si accontenta di espellere la religione dalla società civile, ma vuole fare altrettanto nella famiglia. I fautori di questo funestissimo errore sostengono che la famiglia derivi tutta dalla società civile e che per conseguenza i diritti dei genitori sui figli, in particolare il diritto all'educazione, dipendano interamente dallo stato (Pio IX, *Quanta cura* DS 2891).

Pio XI nella Enciclica *Divini illius magistri* (DS 3685.3688.3690.3692-3693) insegna che il dovere di educare spetta non solo ai singoli, ma anzitutto alla società. Le società necessarie poi sono tre, che dovrebbero armoniosamente accordarsi tra loro: le prime due - domestica e civile - sono di indole naturale, la terza - quella ecclesiale - è invece essenzialmente soprannaturale.

Alla Chiesa spetta il diritto al quale non può abdicare e il dovere al quale non può sottrarsi di vegliare su tutta l'educazione che essa impartisce ai suoi figli, ovvero ai fedeli, sia in istituti pubblici che privati e ciò non solo nell'insegnamento di religione, ma in ogni materia che in un qualsiasi modo si collega con la religione.

La famiglia ha ricevuto dallo stesso Creatore il dovere **prossimo** e perciò anche il primo diritto ad educare la prole, diritto che precede quello di ogni società civile né può essere lecitamente violato da nessuna autorità di questa terra. Contro l'inviolabilità di questo diritto peccano tutti coloro che attribuiscono allo Stato un diritto assoluto all'educazione. Leone XIII nella *Rerum novarum* invece insegna che i figli sono un qualcosa del padre, quasi una continuazione della sua persona, sicché essi non per se stessi, ma per mezzo della comunità domestica raggiungono e partecipano anche la società civile. La patria potestà non può essere tolta né assorbita dall'autorità civile, perché la sua origine è quella stessa della vita umana. Ciò non significa tuttavia che il diritto dei genitori sui figli sia assoluto e tirannico in quanto anch'esso si sottomette al fine supremo dell'uomo e alla legge naturale e divina.

L'autorità civile ha un duplice compito riguardo all'educazione: quello di proteggere e quello di promuovere la famiglia e i singoli cittadini non quello di assorbirli e sostituirsi ad essi.

Diritto dello Stato è proteggere il diritto all'educazione nella persona dell'educando laddove l'educazione dovesse mancare per pigrizia, ignoranza o indegnità dei genitori. Questo perché il diritto dei genitori sui figli non è assoluto, ma sottomesso al fine ultimo dell'uomo, sicché, laddove tale ordine al fine ultimo, mancando l'educazione, non si realizza, lo Stato può e deve esercitare il suo compito di vigilanza e di tutela in vista del bene comune della società civile, tant'è vero che la famiglia non è società perfetta né del tutto indipendente.

E' certamente illecito che lo Stato si arroghi totalmente l'educa-

zione e l'istruzione fino al punto che i genitori siano costretti, fisicamente o moralmente, a mandare i loro figli in scuole statali in contrasto con i dettami della coscienza cristiana e con le loro preferenze educative. (*Ib.*, 3694).

Per quanto concerne quella educazione che «sexualis putide dicitur», il compito inderogabile di ammonire tempestivamente gli adolescenti spetta a coloro ai quali Dio ha affidato il dovere, assieme alle grazie di stato congiunte con esso, di educare i ragazzi. Nell'esercizio di quel difficile dovere sono da adoperare tutte le delicatezze e cautele che il problema in questione comporta. (*Ib.* 3697).

ETICA ECONOMICA

Proprietà privata e socialismo, libertà economica e liberismo, modello reaganiano e stato assistenziale.

S. Tommaso [II-II, 66, 2 c.] insegna che riguardo alle cose esterne l'uomo ha, in virtù della sua indole razionale che lo pone *ipso facto* al di sopra di ogni altra corporea creatura, la facoltà di procurarle e di dispensarle da un lato e di usarle dall'altro lato. Sotto il primo aspetto è lecita la proprietà privata, anzi è **necessaria per la vita umana**, poiché senza di essa la società non può essere ordinata e, a lungo andare, non può nemmeno sussistere. I motivi sono assai convincenti. *In primo luogo* ognuno è più sollecito di procurarsi cose sue che quelle comuni a tutti o a molti. Se tutto fosse comune, ogni singolo, cercando di sottrarsi alla fatica, lascerebbe ad altri quanto spetta alla proprietà comune. Un simile disordine si produce là dove il numero dei funzionari supera l'entità del lavoro da compiere. Basta vedere la sterilità, l'improduttività e la pesante burocraticità con il fenomeno della disoccupazione latente così come si verificano nelle economie fallimentari dei paesi a regime collettivistico per rendersi conto della fondatezza stringente di questo argomento. *In secondo luogo* gli affari umani vengono meglio curati, se ciascuno ha un compito preciso riguardo a qualcosa che gli spetta in proprio. Se tutti dovessero occuparsi di tutto, la confusione sarebbe del tutto inevitabile. Anche questo argomento è ottimamente documentato dalla tendenza dei regimi collettivistici a oberare i lavoratori di consigli, gremi, riunioni ecc. che per la loro stessa natura si sottraggono alla loro vera competenza. *In terzo luogo* la pace della società è possibile solo se ciascuno si accontenta del suo, mentre le proprietà comuni suscitano contese. La costretta povertà dei regimi marxistici non solo non toglie l'invidia sociale, ma la rende più meschina e più intensa nel contempo. Nelle società a regime capitalistico vi sono alcuni contenti altri scontenti, nelle società socialiste tutti sono uguali - nell'essere ugualmente scontenti. Il dilagare nei sudetti paesi del delitto detto «furto di proprietà socialista» documenta pure la noncuranza con cui chiunque considera suo ciò che ufficialmente dovrebbe essere di tutti. - Inoltre, rispetto alle cose esterne compete all'uomo l'uso che deve essere non privato, ma comune, nel senso che chiunque deve essere pronto a elargire facilmente i suoi beni per l'uso di altri che ne hanno più bisogno. Con ciò S. Tommaso non vuole certo dire che le cose possedute personalmente debbano essere usate comunemente, cosa d'altronde impossibile, ma intende indicare quel che oggi si dice **destinazione sociale (comune) dei beni privati**. Non è lecito esaltare liberisticamente la proprietà privata fino al punto di renderla sterile. Una persona può certamente possedere più di quanto riesce ad adoperare per il suo uso privato, caso in cui però la proprietà non adoperata personalmente, deve esserlo socialmente.

LEONE XIII nella *Rerum novarum* (DS 3265) proclama come principio imprescindibile della dottrina sociale della Chiesa che «possidere res privatim ut suas, ius est homini a natura datum».

Nel diritto alla proprietà privata non deve intromettersi la società civile, perché la singola persona umana precede la comunità politica dimodoché la vita e il possesso dei beni necessari per proteggerla e coltivarla costituiscano un diritto che l'uomo aveva prima ancora che si radunasse una società organizzata. La natura è generosa nell'elargire agli uomini ogni bene utile per la loro vita, ma l'acquisto di tali beni non può verificarsi senza lavoro, sicché l'uomo, investendo nelle cose materiali la sua intelligenza e la sua fatica, le applica a sé lasciando in esse come un'impronta della sua persona così da appropriarsene legittimamente. A nessuno è lecito violare un diritto così immediatamente acquisito.

PIO XI, *Quadragesimo anno* (DS 3726) ribadisce come dottrina tradizionale della Chiesa cattolica «a natura seu a Creatore ipso ius dominii privati hominibus esse tributum». La finalità di tale dominio sulle cose materiali che si esprime nella privata proprietà di esse è duplice - da un lato l'uomo deve destinarli a sé e alla sua famiglia, dall'altro però non deve mai dimenticare che il Creatore li ha destinati a tutta la famiglia umana. La dualità dei fini viene rispettata, se ci si attiene a un certo ordine in modo tale da accontentare le esigenze della persona e della famiglia senza dimenticare quelle della società intera. Due sono perciò gli scogli da evitare. L'attenuazione dell'indole sociale della proprietà privata conduce all'errore dell'*individualismo*, similmente trascurare il carattere privato e individuale di quel diritto porta all'errore opposto del *collettivismo*.

GIOVANNI XXIII, *Mater et Magistra* (DS 3935-3936) precisa che il diritto alla proprietà privata comprende anche i mezzi di produzione opponendosi così alla tesi fondamentale del marxismo. Lo stato non può legittimamente toccare il diritto alla proprietà privata. Eppure il dominio privato dei beni materiali ha un compito connaturalmente sociale, sicché chi gode della proprietà privata deve goderne non solo per la sua utilità personale, ma per il bene comune di tutti. Lo stato deve provvedere alla promozione del benessere temporale di tutti i cittadini amministrando i beni economici in modo tale da accrescerli, giacché una certa prosperità è necessaria anche per esercitare convenientemente gli atti di virtù. In particolare va curato lo stato economico delle classi sociali più deboli, dovere al quale lo stato non può sottrarsi.

Ibidem (DS 3943)

Dai governanti si esige che curino accuratamente la prosperità economica, eppure, anche se la provvidenza sociale dello stato possieda ampi margini di azione e raggiunga un po' tutti gli strati della società, rimane sempre che essa non può in nessun modo limitare la libertà dei privati, anzi, deve cercare di aumentarla rispettando i diritti intangibili di ogni persona.

Ibidem (DS 3949)

Il diritto alla proprietà privata anche di beni destinati alla

produzione di altri beni rimane valido in ogni tempo come un contenuto imprescindibile della stessa natura che ci insegna come gli uomini singoli precedano la collettività e come quest'ultima debba ordinarsi all'uomo come al suo fine. Non basta garantire a parole il diritto alla proprietà, occorre dare agli uomini la capacità concreta di esercitare tale diritto dedicandosi all'impresa economica, la cui libertà deve essere dunque incentivata dallo stato. In regimi collettivistici dal punto di vista economico viene meno anche il rispetto della libertà personale dell'uomo, sicché la proprietà privata costituisce un'imprescindibile difesa della libertà personale.

INNOCENZO III *Professione di fede imposta ai Valdesi*, DS 797

Professiamo e crediamo che chi rimane nella vita secolare e possiede dei beni suoi personali, dandone tuttavia elemosine e elargendo altri benefici, osservando i precetti del Signore, possa salvarsi.

Contrariamente a quanto vorrebbe far credere la menzognera propaganda illuministica, la Chiesa non ha mai difeso la proprietà privata solo dei ricchi, ma anche e soprattutto dei poveri e dei deboli. Così i papi difesero i beni dei Giudei, degli Indios, dei Negri.

INNOCENZO III, *Licet perfidia Iudaeorum*, DS 773

Nessun cristiano presuma, senza il giudizio dell'autorità civile, di offendere le persone degli Ebrei, di asportarne i beni o di alterare le loro buone consuetudini.

PAOLO III, *Pastorale officium*, DS 1495

Gli Indios, anche se non appartengono ancora alla Chiesa, non per questo sono privi del loro diritto naturale alla libertà e al possesso dei loro beni. Essi infatti sono esseri umani, suscettibili di conversione, che non vanno sterminati tramite la schiavitù, ma invitati alla vita cristiana tramite la predicazione e il buon esempio. C'è da temere che i maltrattamenti li allontanino dal voler abbracciare la religione cattolica. Chiunque dunque osa rendere schiavi gli Indios o spogliarli dei loro beni incorre in una scomunica *latae sententiae*.

GREGORIO XVI, *In supremo apostolatus fastigio*, DS 2746

Tutti i cristiani vengono ammoniti ed esortati di non osare vessare o spogliare dei loro beni o ridurre in schiavitù i negri. Nessuno deve aiutare coloro che praticano l'infame commercio degli schiavi neri come se questi fossero degli animali e non degli uomini, comperati, venduti e deputati a durissimi lavori in contrasto con le leggi della giustizia e dell'umanità.

Senza mezzi termini la Chiesa condanna il liberalismo egoistico secondo il quale lo stato è a servizio degli interessi economici dei singoli, interessi che vanno curati in una lotta di tutti contro tutti (libero mercato), lotta in cui solo i più forti sopravvivono e

dei deboli non bisogna avere nessuna cura.

PIO XI, *Divini Redemptoris*, DS 3772

Il principio secondo il quale la società esiste per l'uomo e non l'uomo per la società non deve essere inteso individualisticamente secondo l'interpretazione liberale. I liberali infatti vogliono che la società si sottometta ai sfrenati desideri dei singoli. Al contrario, ogni uomo, unito alla società in cui vive e tramite essa deve raggiungere assieme agli altri la vera prosperità umana.

GIOVANNI XXIII, *Mater et Magistra*, DS 3937

La radice comune delle due aberrazioni - quella liberale e quella marxistica - consiste nella concezione conflittuale della società. I datori del lavoro e i lavoratori devono invece, nel comporre le loro controversie, badare ai principi dell'umana solidarietà e della cristiana e fraterna carità. I liberali invece preconizzano un'immoderata gara di interessi particolari, i marxisti una lotta senza tregua delle classi sociali - errori alieni e dalla dottrina cristiana e dalla stessa natura umana.

Ibidem con riferimento a *Quadragesimo anno* di PIO XI (DS 3940)

L'immoderata gara dei competitori economici porta alla sua stessa dissoluzione, perché accumula ingenti ricchezze nelle mani di pochi, i quali, mentre di fatto sono solo amministratori e depositari dei beni che possiedono, se ne ritengono padroni assoluti. Al libero mercato subentrò il predominio economico, alla cupidigia smoderata del lucro si aggiunse l'ambizione del potere e tutta la vita economica si fece orribilmente dura, crudele, atroce. La conseguenza ne fu la sottomissione dei poteri dello stato agli interessi di persone economicamente potenti così che il capitale da mezzo economico divenne mezzo di dominio politico. L'unico rimedio a questo sconsolato stato di cose è: adeguare l'economia alle esigenze della vita morale, mettere d'accordo gli interessi dei singoli e degli stati con il bene di tutti gli uomini. Per ottenere ciò occorre ristabilire l'ordine sociale, rispettare le entità economiche minori e i ceti professionali, restituire il servizio pubblico al suo fine proprio che è la cura non degli interessi particolari, ma del bene comune, e infine ottenere un accordo degli stati tra loro per promuovere il bene economico di tutti i popoli.

Se il liberalismo costituisce una grave aberrazione, il collettivismo social-comunistico che, più che esserne l'opposto, ne è piuttosto la logica derivazione, rappresenta un errore ancora più grave. E' vero che la Chiesa condanna entrambi gli errori, ma essa non ignora affatto che nel caso del marxismo che pretende di togliere di mezzo i mali del liberalismo la «medicina» è ben peggiore dello stesso male che vorrebbe curare.

PIO XI, *Quadragesimo anno*, DS 3743

La dottrina cristiana insegna che l'uomo, dotato di una natura socievole, è stato collocato su questa terra per vivere in società e per sottomettersi all'autorità legittima in modo tale da coltivare e sviluppare pienamente tutte le sue facoltà per la lode e la gloria del suo Creatore e conseguire così la sua felicità sia temporale che eterna. Il socialismo invece ignora e trascura del tutto la sublimità del fine sia individuale che sociale dell'uomo e pensa che la convivenza umana sia stata istituita per lo scopo esclusivo dell'utilità.

PIO IX, *Qui pluribus*, DS 2786

La dottrina del comunismo è descritta come avversa al diritto naturale e tale, che, se dovesse affermarsi, essa sovvertirebbe dalle stesse fondamenta i diritti, i beni e le proprietà di tutti come pure la società umana nel suo insieme.

PIO XI, *Divini Redemptoris*, DS 3773

Come l'uomo non può sottrarsi a quei doveri che, per comando divino, lo legano alla società, sicché i governanti godono del diritto di costringere all'adempimento dei loro obblighi coloro che vi sono ingiustamente renitenti, così similmente la società non può spogliare il cittadino di quei diritti che Dio Creatore stesso gli ha concesso, né renderne arbitrariamente impossibile l'uso. I beni terreni sono deputati all'uso e all'utilità di ogni uomo, affinché per mezzo di lui, siano ordinati al Creatore. I principi del comunismo attenuano l'importanza della persona umana fino al punto di capovolgere il rapporto del singolo con la società. Al contrario, sia la mente umana che la divina rivelazione pongono la persona umana al vertice della stessa vita sociale.

ETICA POLITICA

Autorità, resistenza all'autorità ecc.

L'uomo nasce disuguale rispetto ad ogni suo simile. Ciò non è conseguenza del peccato originale, ma legge insita nella stessa umana natura. Anche nello stato di innocenza, insegna S. Tommaso (I, 96, 3c.) vi sarebbero delle differenze anzitutto di sesso e di età presupposto che gli uomini nascerebbero gli uni dagli altri per naturale generazione. Ma vi sarebbero anche differenze di natura individuale, ognuna perfetta in sé ma distinta da altri individui, quanto all'anima e quanto al corpo. Vi sarebbero individui più o meno sapienti e più o meno virtuosi, perché spetta alla perfezione dell'uomo servirsi del libero arbitrio, sicché alcuni si applicherebbero più degli altri allo studio e alla pratica delle opere buone. Similmente i corpi si nutrirebbero di cibi naturali e risentirebbero dell'influsso dell'ambiente così che, a seconda della diversità di tali condizioni ambientali, anche i singoli sarebbero più o meno sani e belli gli uni rispetto agli altri.

Ogni società, per essere veramente tale, non è solo una moltitudine di uomini, ma una moltitudine ordinata, governata. L'autorità è insita nella natura della società e ne garantisce la finalità primaria che è la pace, *tranquillitas ordinis*. Governo significa però comando da una parte e sottomissione dall'altra. Sembrerebbe allora che ciò si verifici tra gli uomini a causa del loro allontanamento dalla loro condizione originale (*alienazione* direbbero i marxisti). Di fatto occorre invece distinguere un duplice governo - libero e servile. Un 'autorità esercita il governo in modo servile se dirige i suoi sudditi al bene suo proprio ovvero al bene che è alieno da quello dei sudditi stessi. Tale governo non è mai privo di tristezza per i sudditi, perché ognuno ama il proprio bene e si addolora nel vedersi costretto a cederlo interamente ad un altro. Un governo invece tratta i sudditi come liberi, se li dirige al loro bene proprio, comune anzitutto e, di riflesso, anche privato. Ora, è ovvio che il primo tipo di governo era escluso dalla condizione di originale felicità dell'uomo, invece il secondo tipo di governo necessariamente ne faceva parte. Questo anzitutto per la stessa natura socievole dell'uomo e per il fatto che la vita sociale è impossibile senza che uno presieda dirigendo tutti ad un solo bene comune. Vi si aggiunge poi anche il fatto che la superiorità di alcuni individui in scienza e virtù rimarrebbe senza frutto per la società, se nessuno avesse maggiori responsabilità e maggiori poteri di un altro [I, 96, 4].

Nello stato attuale dell'uomo l'autorità possiede certamente anche il potere coercitivo con l'obbligo tuttavia di esercitare tutte le sue facoltà in vista del bene comune di tutti. Il governo legittimo può assumere forme diverse - le tre principali sono la monarchia,

l'aristocrazia e la democrazia. Generalmente tuttavia la costituzione è mista. Quale costituzione uno stato avrà dipende originariamente dalla stessa moltitudine politica. La sovranità deriva da Dio, passa strumentalmente attraverso il popolo e termina alla costituzione del governo nel quale essa formalmente risiede. Se il governo procede nell'esercizio delle sue funzioni in un modo manifestamente e pertinacemente tirannico abusando della sua posizione per interessi privati è al limite lecita la sua destituzione. Questo tuttavia non deve mai accadere per iniziativa di qualche persona privata, perché generalmente incitano alla sommossa persone poco socievoli che si ribellano a chiunque, al tiranno, ma anche al re legittimo, il quale, se esercita bene la sua funzione, reprime la prepotenza dei malvagi e quindi per forza si rende odioso ad essi. Tale destituzione è possibile o tramite il consenso morale della stessa moltitudine politica che ha delegato il potere e che in questo caso può ritirare la delega per affidarla ad altri. L'abuso del potere giustifica un simile procedimento, perché nel caso ipotizzato non il popolo al sovrano, ma piuttosto il sovrano al popolo si è ribellato. Talvolta è possibile il ricorso ad un'autorità superiore come nell'antichità a quella imperiale. Comunque è giusto che vi sia un'autorità sovranazionale non per sostituirsi alle sovranità dei singoli paesi che sono intoccabili, ma per vigilare sulla rettitudine nello svolgimento dell'ufficio di governo nei singoli paesi e per coordinare gli sforzi tra loro in vista di una più consistente pace universale. Talvolta non è possibile opporre resistenza al tiranno e allora occorre affidarsi alle preghiere e fare penitenza, perché a causa dei peccati del popolo Dio permette che degli empi si impossessino del potere. L'insurrezione non potrà mai costituire una norma (come pretende la cosiddetta teologia della liberazione), ma solo una dolorosa eccezione a patto che (a) vi sia manifesto e prolungato abuso del potere, (b) vi sia la possibilità di instaurare un governo equo, (c) i benefici di tale cambiamento ricompensino largamente gli orrori della guerra civile, (d) che vi sia il consenso almeno morale di tutto il popolo e che (e) l'impresa abbia delle buone probabilità di riuscire sul piano militare. L'insurrezione è legittima solo se queste condizioni si verificano tutte insieme. [Cf. *De regimine principum*, I, 7; nn.770-772].

Gli uomini sono uguali tra loro quanto alla natura e alla dignità dei figli di Dio, quanto all'unico comune fine ultimo e l'unica legge secondo la quale tutti saranno giudicati per ricevere premio o pena a seconda della loro condotta. Ma vi è nel contempo anche una netta disuguaglianza di diritto e di potere istituita dallo stesso Autore della natura. Superiori e sudditi devono disporre le loro anime in modo tale che la sete del potere diventi più moderata e l'ubbidienza più facile, ferma e nobile (LEONE XIII, *Quod apostolici muneris*, DS 3130-3131).

Spesso l'uomo, guidato dalla sua arroganza, ha provato di deporre la sudditanza ad ogni governo, eppure mai egli riuscì a sottrarsi ad ogni tipo di sottomissione. La necessità stessa fa sì che in ogni società umana vi sia chi comanda e chi obbedisce. In alcune

costituzioni democratiche, del tutto legittime, i governanti vengono scelti tramite le elezioni. Ma nelle elezioni non si dà la sovranità, si sceglie solo il detentore concreto del sovrano potere, non si istituisce il governo, ma si indicano i governanti. Per il resto, purché siano giuste, tutte le costituzioni sono accettabili, soprattutto se meglio corrispondono all'indole di una nazione e alle sue tradizioni. La costituzione stessa può cambiare, ma il fatto che in ogni costituzione vi debba essere una distinzione tra governanti e governati è un fatto naturale immutabile (LEONE XIII, *Diuturnum illud*, DS 3150).

Non può sussistere nessuna società degna di quel nome senza un governo che sappia indirizzare gli sforzi di tutti verso l'unico bene comune di tutti in un modo efficace perché unitario. L'autorità deriva dunque, come la stessa società cui essa appartiene, da Dio Creatore. Non vi è perciò alcuna potestà umana che non abbia la sua origine in Dio. Quale sia la forma esatta di governo è un fatto del tutto indipendente dal principio dell'autorità sovrana in sé ed è sempre legittima, se rispetta l'utilità e il bene comune di tutti (LEONE XIII, *Immortale Dei*, DS 3165). La fonte della potestà pubblica risiede presso Dio e non presso la moltitudine governata, lo spirito di ribellione ripugna alla ragione, l'indifferentismo religioso è un male sia per i privati cittadini che per gli stati, la facoltà di pensare qualunque cosa e di manifestare il proprio pensiero con presunzione non va favorita smisuratamente dalle leggi (DS 3170).

Il socialismo elabora una dottrina della società e dell'indole sociale dell'uomo del tutto aliena dalla verità cristiana. Secondo la dottrina cristiana l'uomo, dotato di natura sociale è posto sulla terra, affinché viva nella società e sotto l'autorità disposta da Dio sviluppando tutte le sue capacità per la lode e gloria del Creatore per conseguire così, dopo aver fedelmente adempiuto la sua vocazione terrena, la felicità eterna. Il socialismo invece ignora del tutto quel fine sublime e dell'uomo e della società intera né se ne prende cura, ma crede che la convivenza umana sia stata istituita solo per qualche utilità (PIO XI, *Quadragesimo anno*, DS 3743).

Il fatto che l'autorità derivi da Dio non impedisce che gli uomini abbiano la facoltà di eleggere i loro governanti, di elaborare le costituzioni degli Stati e di determinare i limiti dell'esercizio del potere. In tal modo la dottrina sociale cristiana risulta perfettamente compatibile con ogni legittima forma di governo (JOANNES XXIII, *Pacem in terris*, DS 3982).

Mai si deve pensare che l'autorità pubblica sia priva di potere, tant'è vero che essa deriva dalla facoltà di comandare in conformità alla retta ragione, sicché dall'ordine stesso della morale essa riceve la potestà di obbligare e quell'ordine morale a sua volta ha Dio come suo principio e come suo fine. Dato che l'indole dell'autorità è anzitutto spirituale, essa fa legittimamente appello alla coscienza dei cittadini, al loro senso di dovere che li stimola a dare il loro contributo per il bene di tutti. Dato però che nella loro dignità tutti gli uomini sono uguali, nessuno può violare l'intimo dell'anima:

i governanti possono vincolare la coscienza dei cittadini solo là dove la loro autorità si congiunge con quella di Dio e ne è partecipe (*Ibidem* 3980).

Il bene comune è così strettamente legato alla natura umana che esso non potrà mai essere integralmente realizzato se non rispettando appieno la persona umana, la sua razionalità, libertà, moralità. Al bene comune devono partecipare tutti i membri della società senza eccezione alcuna, sebbene in grado diverso a seconda degli uffici, dei meriti e delle condizioni di ogni cittadino. Questo bene comune di tutti comprende in sé l'insieme di tutte quelle condizioni sociali che permettono ai singoli di raggiungere la loro personale perfezione in un modo più facile e più spedito. L'autorità pubblica ha il dovere anzitutto di rispettare i diritti dei singoli, di promuoverli, di armonizzarli con altri diritti, ma anche di invitare i cittadini all'adempimento dei loro doveri dopo aver creato le condizioni favorevoli allo svolgimento delle loro rispettive funzioni individuali e sociali. (*Ibidem* DS 3983).

Contro gli pseudo-mistici vengono ribaditi i diritti dell'autorità. Il Concilio di Vienne (1312) condanna l'errore dei Begardi secondo il quale chi ha raggiunto lo stato di perfezione spirituale e per conseguenza la libertà dei figli di Dio è *ipso facto* esente da qualsivoglia ubbidienza civile o ecclesiastica (DS 893). INNOCENZO XI (DS 2265) condanna l'ipocrisia di Michele Molinos (a.D.1687) il quale sosteneva che per ubbidire era sufficiente la sottomissione puramente esteriore, mentre interiormente l'uomo poteva anche ribellarsi. ALESSANDRO VII condanna la proposizione lassista secondo la quale un popolo può rifiutare la legge di un sovrano anche senza giusta causa, per puro capriccio e comodo suo (DS 2048). PIO IX nel *Sillabo* (DS 2960) condanna il materialismo sociale comune ai liberali e ai social-comunisti, secondo il quale l'autorità non è altro che l'insieme delle forze numeriche e materiali. Il Concilio di Costanza (DS 1165) condanna Giovanni Wycliff e Giovanni Hus per la loro tesi donatistica secondo cui i sudditti sono prosciolti dal dovere di ubbidire alle autorità gravemente peccaminose - l'autorità è un valore naturale che continua ad essere presente anche nei peccatori privi della grazia di Dio, purché gli atti stessi della suddetta autorità non siano in contrasto con la legge divina.

GIOVANNI XXIII nella *Pacem in terris* (DS 3981) presenta una visione religiosa dell'obbedienza in netto contrasto con lo spirito illuministico secondo il quale la sottomissione di un uomo ad un altro comporta sempre un attentato alla libertà e alla dignità della persona. L'autorità non ha il suo fondamento in un uomo, ma in Dio, così che obbedendo al superiore il suddito non si avvilisce, perché sa di obbedire anzitutto a Dio e «*servire Deo regnare est*».

LEONE XIII nella *Libertas praestantissimum* spiega la vera indole della libertà. La libertà dei sudditi non consiste nel fatto di poter fare quel che loro pare, ma di trovare nelle leggi civili un vero aiuto per vivere più facilmente secondo i dettami della legge eterna. Similmente la libertà dei governanti non consiste nell'assoluto esercizio del potere, bensì nel fatto di emanare delle leggi positive più adatte ad esprimere le esigenze della legge divina (DS 3249).

PIO XII, nella *Summi Pontificatus* (a.D. 1939; DS 3782.3783) condanna senza mezzi termini il totalitarismo. Mettendo in disparte i diritti di Dio, lo Stato moderno si arroga dei poteri assoluti e propone ai cittadini se stesso come l'ultima mèta di tutte le loro aspirazioni. Nel contempo i cittadini vengono inquadrati in un modo così rigido da non permettere loro nemmeno di rifugiarsi nei dettami della loro coscienza fondati sui precetti della legge naturale. - Il vero compito dello Stato invece è nobilissimo, perché consiste nel fatto di riconoscere le iniziative private, di coordinarle e promuoverle facendole convergere a quel bene comune di tutti che non consiste nella prosperità materiale, bensì, anzitutto, nella stessa naturale perfezione dell'uomo. - Il totalitarismo costituisce anche un pericolo per la pace tra le nazioni. Infatti, arrogandosi poteri assoluti, lo Stato non riconosce più nessuna autorità al di sopra di sé e con facilità calpesta i diritti più ovvi delle genti fino ad infrangere quella delicata unità internazionale che permette la convivenza pacifica tra diverse nazioni sovrane. In tal modo i regimi assolutistici, eliminando Dio dalla loro impostazione della vita politica compiono una duplice prevaricazione - una contro la legge naturale insita in ogni persona umana e baluardo della sua vera dignità, l'altra contro le leggi che regolano la convivenza internazionale tra le nazioni e che non sono da sottomettere all'arbitrio dei governanti di questo o quest'altro Stato (in quel caso infatti sul piano internazionale al diritto subentra la violenza operante *manu militari*) (cf. DS 3785).

PIO IX nella *Quod apostolici muneris* (DS 3132) insegna che non è lecito insorgere per privata iniziativa contro l'abuso del potere pubblico, ma occorre piuttosto cercare rimedio nella cristiana pazienza e nella penitenza. Se tuttavia l'autorità emanasse delle norme incompatibili con la legge di Dio, bisogna sempre obbedire più a Dio che agli uomini (*Atti* 5, 29).

ETICA INTERNAZIONALE

Pace e guerra: guerra giusta, ingiusta, fredda, psicologica...

Le società costituite in stati sono perfette ovvero sufficienti a sé riguardo al conseguimento dei loro fini e sovrane quanto all'autorità dei loro governi. Data però la pluralità delle comunità politiche nel mondo, spesso con tradizioni e culture diverse, è necessario che l'etica sociale prenda in considerazione anche le regole della convivenza internazionale. Già Pio XI, dinanzi all'aggravarsi della situazione internazionale sotto il suo pontificato, auspicava la costituzione di un'autorità sovranazionale dotata di adeguati poteri. E' chiaro che il Papa aveva in mente un'organizzazione ben diversa dalla Società delle nazioni o Nazioni unite.

Quell'auspicio è stato vigorosamente ripreso da Giovanni XXIII nella *Pacem in terris* (a.D. 1963). Dopo aver condannato la visione pseudoscientifica, positivistico-materialistica, del governo delle nazioni, il Pontefice richiama ancora una volta alla legge naturale **morale** (non fisica) insita da Dio «in hominis natura» [DS 3956]. La legge naturale pervade tutti i rapporti umani: quelli tra i singoli (giustizia comutativa), quelli dei singoli con i pubblici poteri, quelli dei singoli stati tra loro e infine quelli dei singoli cittadini e stati da una parte e la «universarum gentium societas» dall'altra. Di quest'ultima poi si dice che la sua fondazione è fortemente richiesta dalla comune utilità di tutti («quae societas, ut tandem condatur, communis omnium utilitas vehementer requirit»)[DS ib.].

Nessun'epoca renderà obsoleta l'unità della comunione umana, perché essa è costituita dagli uomini stessi che con uguale diritto partecipano all'umana dignità. Vi sarà perciò sempre l'esigenza, fondata sulla stessa natura dell'uomo, di provvedere convenientemente al bene comune di tutta la famiglia umana [*ut convenienter bono universali studiat, quod scilicet cunctae hominum familiae interest* - DS 3992].

Da un lato il bene comune di tutte le genti pone questioni di somma gravità, difficili da risolvere, soprattutto per quanto concerne la sicurezza e la pace mondiale, dall'altro lato i governanti delle singole nazioni, che godono tutti di uguale diritto, nonostante la buona volontà, non riescono a conseguire il fine desiderato, perché mancano della dovuta autorità e dei dovuti poteri sul piano internazionale [*quia ipsorum auctoritas idonea caret potestate*]. L'ordine morale, come richiede che la pubblica autorità promuova il bene comune della società, così richiede che la stessa autorità sia messa in grado di riuscirvi. Tra autorità e potere reale vi è perciò un nesso naturale strettissimo addatto alla concretezza dei problemi da risolvere per garantire il bene comune di tutti.

Attualmente la comunità internazionale pone dei problemi solubili solo sul piano sovranazionale dalla parte di un'autorità dotata di po-

teri di portata mondiale [*cuius et potestas et forma et instrumenta aequa sint amplitudine, cuiusque actio tam late pateat quantum terrarum orbis*-DS 3993]. Tale autorità internazionale, dotata di poteri reali, dev'essere costituita tramite il **libero consenso di tutte le nazioni** sovrane, anziché imposta con forza. Essa infatti deve mantenere stretta imparzialità, equità, sincero desiderio del bene di tutti [cf. *ib.*].

Nel rapporto con i singoli governi statali l'autorità sovranazionale deve attenersi scrupolosamente al principio di sussidiarietà. La sua ragione di essere e l'ampiezza internazionale dei suoi poteri hanno un solo scopo, quello di risolvere questioni troppo complesse per i singoli stati in particolare. Non spetta certo all'autorità universale né costringere né revocare a sé gli atti propri dell'autorità degli stati. Anzi, il potere internazionale dovrebbe mirare a far rispettare la sussidiarietà in tutte le nazioni della terra, affinché tutti, non solo i poteri pubblici, ma anche le entità intermedie e persino i singoli cittadini godessero della legittima libertà per svolgere i propri doveri e tutelare i propri diritti. [DS 3995].

S. Tommaso approfondisce la dottrina morale delle crisi internazionali là dove degenerano in un conflitto bellico in cui la parte aggredita non solo ha il diritto, ma il preciso dovere di difendersi, perché così difende non qualche bene privato, ma il bene comune di tutti i cittadini. Affinché una guerra sia giusta si richiedeono le seguenti condizioni: (a) *l'autorità sovrana* che dichiara la guerra. Non spetta infatti ad una persona privata muovere guerra perché essa è in grado di ottenere il suo diritto appellandosi all'autorità superiore. Similmente non spetta ai privati la convocazione dei belligeranti, perché la custodia del bene pubblico è affidata a chi detiene i pubblici poteri. Come poi i governanti devono difendere la comunità politica dai malfattori interni con opportune punizioni, così devono difenderla anche dalle aggressioni esterne. Ai sovrani Dio dice *Sal* 82 [81], 4: «Liberate il debole e l'oppresso, strappateli dalle mani dei prepotenti.» (b) Si richiede inoltre la *giusta e proporzionata causa*, il fatto cioè che chi viene combattuto l'abbia meritato per una sua grave colpa, per un'ingiustizia fatta alla nazione che si difende. Generalmente si tratta dello stesso atto di aggressione bellica, sicché la guerra giusta è ordinariamente una guerra di difesa. Le azioni di guerra non devono essere considerate come un modo di risolvere i conflitti internazionali (contrariamente a quanto affermava il von Clausewitz: «la guerra è il proseguimento della diplomazia con altri mezzi»), eppure va notato che il concetto di "aggressione" è suscettibile di una certa ampiezza - ad es. bloccare le vie di accesso ad uno stato per ridurlo alla fame non è aggressione bellica *sensu stricto*, eppure è una forma di aggressione suscettibile di risposta militare. (c) Si richiede infine la *retta intenzione* dei belligeranti, quella cioè di raggiungere il bene e di evitare il male, di ottenere la pace senza infierire inutilmente. E' questo il principio della difesa proporzionale - *vim vi repellere*, difendersi, sì, ma *cum moderamine inculpatae tutelae*. La difesa non deve

oltrepassare la misura dell'aggressione, sia perché altrimenti non sarebbe giusta, sia anche perché la prostrazione totale del "nemico" non conduce mai alla pace (si pensi ai trattati di Versailles che condussero direttamente all'acutizzarsi del nazionalismo nelle nazioni vinte e alla seconda guerra mondiale).

Il Concilio VATICANO II ribadisce la dottrina classica della guerra giusta partendo dall'amara, eppure realistica constatazione dell'aggressività insita nell'uomo singolo e nelle nazioni umane. «La guerra non è purtroppo estirpata dalla umana condizione. E fintantoché esisterà il pericolo della guerra e non ci sarà una autorità internazionale competente, munita di forze efficaci, una volta esaurite tutte le possibilità di un pacifico accomodamento, non si potrà negare ai governi il diritto di una legittima difesa. I capi di stato e coloro che condividono la responsabilità della cosa pubblica hanno dunque il dovere di tutelare la salvezza dei popoli che sono stati loro affidati, trattando con grave senso di responsabilità cose di così grande importanza. Ma altra cosa è servirsi delle armi per difendere i giusti diritti dei popoli, ed altra cosa voler imporre il proprio dominio su altre nazioni. Né la potenza bellica rende legittimo ogni suo uso militare o politico. Né per il fatto che una guerra è ormai disgraziatamente scoppiata, diventa per questo lecita ogni cosa tra le parti in conflitto» [GS n.1596].

Data la legittimità di una guerra giusta, risulta del tutto lecito, anzi, encomiabile il servizio militare. «Coloro poi che, dediti al servizio della patria, esercitano la loro professione nelle file dell'esercito, si considerino anch'essi come ministri della sicurezza e della libertà dei loro popoli e, se rettamente adempiono il loro dovere, concorrono anch'essi veramente alla stabilità della pace.» [GS n.1597].

Seguendo il magistero di Pio XII, il Concilio Vaticano II condanna la "guerra totale": «Ogni atto di guerra che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e con fermezza e senza esitazione deve essere condannato.» [GS n. 1601].

Il rigetto della guerra globale non poteva non coinvolgere nella condanna anche quelle armi che, per la loro stessa natura, non possono che causare devastazioni indiscriminate. Eppure il potere dissuasivo degli armamenti non è del tutto negato, sebbene si ribadisca che la pace vera e duratura debba avere fondamenti ben più solidi. «Le armi scientifiche, è vero, non vengono accumulate con l'unica intenzione di poterle usare in tempo di guerra. Poiché infatti si ritiene che la solidità della difesa di ciascuna parte dipenda dalla possibilità fulminea di rappresaglie, questo ammassamento di armi, che va aumentando di anno in anno, serve in maniera certo inconsueta, a dissuadere eventuali avversari. E questo è ritenuto da molti il mezzo più efficace per assicurare oggi una certa pace tra le nazioni. -Qualunque cosa si debba pensare di questo metodo dissuasivo, si convincano gli uomini che la corsa agli arma-

menti, alla quale si rivolgono molte nazioni, non è la via sicura per conservare saldamente la pace né il cosiddetto equilibrio che ne risulta può essere considerato pace vera e stabile.» [GS 1603-1604].

La corsa agli armamenti implica un duplice disordine - uno sta nel fatto che l'aggressività potrebbe essere così stimolata anziché repressa e che altre nazioni potrebbero essere coinvolte in quella gara; l'altro sta nel fatto che le enormi spese che tutto ciò comporta impediscono lo sviluppo delle nazioni più povere meno aiutate da quelle più facoltose.

La pace deve essere cercata con due metodi a scadenze diverse. Il primo, a breve tempo, prevede trattative tra le nazioni in vista di una maggiore fiducia reciproca; il secondo, a lunga scadenza, prevede un'autorità internazionale dotata di poteri sufficienti per stroncare ogni conflitto alla sua radice. «E' chiaro pertanto che dobbiamo con ogni impegno sforzarci per preparare quel tempo, nel quale, mediante l'accordo delle nazioni, si potrà interdire del tutto qualsiasi ricorso alla guerra. Questo naturalmente esige che venga istituita una autorità pubblica universale, da tutti riconosciuta, la quale sia dotata di efficace potere per garantire a tutti i popoli sicurezza, osservanza della giustizia e rispetto dei diritti. Ma prima che questa auspicabile autorità possa essere costituita, è necessario che le attuali supreme istanze internazionali si dedichino con tutto l'impegno alla ricerca dei mezzi più idonei a procurare la sicurezza comune. Poiché la pace deve sgorgare spontanea dalla mutua fiducia dei popoli, piuttosto che essere imposta alle nazioni dal terrore delle armi, tutti debbono impegnarsi per far cessare finalmente la corsa agli armamenti; in maniera tale che il disarmo incominci realmente e proceda non unilateralmente, s'intende, ma con uguale ritmo da una parte e dall'altra, in base ad accordi comuni e assicurato da vere ed efficaci garanzie.» [GS 1607].

[PRÜMMER II, n. 129; p. 121] La guerra si definisce come "conflitto armato tra due eserciti avversari". Così essa differisce dalla rissa (*duello*) che concerne due o poco più individui e sorge per disordinata volontà privata senza la sanzione dell'autorità pubblica e dall'*insurrezione* che consiste nel conflitto armato generalizzato tra i cittadini dello stesso stato (guerra civile). La guerra si dice *offensiva* quando viene dichiarata per ottenere la riparazione di offese ricevute, si dice *difensiva* quando sorge per reprimere un'ingiusta aggressione. Spesso la guerra offensiva costituisce difesa nel senso largo della parola in quanto ci si difende con aggressione preventiva da atti ostili dell'avversario precursori di un'invasione da esso intesa. [Esempio - la guerra detta "dei sei giorni" in cui l'esercito israeliano prese l'iniziativa vedendo le nazioni arabe limitrofe accumulare uomini e mezzi ai suoi confini].

Le condizioni per la guerra giusta sono: (a) l'autorità della suprema potestà civile, (b) giusta e proporzionata causa, (c) corretta (moderata) intenzione. Quanto ai mezzi che si adoperano, non tutto è lecito, ma occorre attenersi allo *ius gentium*.

Che la guerra talvolta sia giusta tutti lo ammettono, tranne i Manichei, Quakeri, Fratelli moravi, pacifisti moderni ed altri settari ed utopisti. Spesso la guerra risulta l'unico mezzo con cui una nazione può salvaguardare la sua stessa esistenza (si pensi solo alla Finlandia invasa da Stalin: se non si fosse difesa, faceva la fine delle repubbliche baltiche). Inoltre sarebbe strano che Iddio avesse comandato una cosa intrinsecamente illecita e dall'A.T. risulta che la guerra può addirittura essere gradita a Dio.

Si richiede, per la guerra giusta, anzitutto *l'autorità della suprema potestà civile*. La persona privata infatti può ottenere il suo diritto tramite la sentenza di un giudice e quindi non ha bisogno di difendere la propria causa con le armi. Né spetta ad un privato muovere una guerra che coinvolge tutta la comunità politica. L'autorità di dichiarare guerra risiede talvolta presso il Capo di Stato, altre volte presso il Capo di Stato con l'approvazione del Parlamento.

Si richiede in secondo luogo *la giusta e proporzionata (gravissima) causa*. Vale infatti il principio "bellare non voluntatis, sed necessitatis est" e, come dice S. Agostino: "Iusta bella definiri solent, quae ulciscantur iniurias." Nella guerra le popolazioni interessate devono subire immani sofferenze e materiali e spirituali con danni incalcolabili in ogni campo. Occorre dunque cercare di evitare la guerra con tutti i mezzi e dichiararla solo se non c'è altro mezzo per tutelare essenziali diritti dello Stato. Per la guerra difensiva basta offrire allo Stato aggressore oneste offerte di pace, se queste vengono respinte, la difesa diventa assolutamente legittima. Per la guerra offensiva non basta né il motivo della diffusione della fede, né l'allargamento dei propri confini, né tanto meno la gloria militare e politica, ma l'unico motivo valido può essere una grave ingiuria ricevuta (occupazione di qualche provincia, rottura di patti solennemente sanciti ecc.).

Infine si richiede *la retta intenzione*. La guerra giusta è atto di giustizia, non di vendetta. S. Agostino scrive: "Bellum geritur, ut pax acquiratur. Esto ergo bellando pacificus, ut eos, quos expugnas, ad pacis utilitatem vincendo perducas." (Ep. 149 ad Bonifacium). Ordinariamente è meglio subire qualche moderata ingiuria (non essenziale per il bene comune) in un arbitrato internazionale piuttosto che rientrare nel pieno possesso dei propri diritti tramite il flagello della guerra. Nei paesi con servizio militare obbligatorio il singolo milite deve sospendere il giudizio sulla liceità della guerra che non gli spetta. Là dove invece la partecipazione alle azioni belliche è libera, si richiede prima la certezza morale sulla liceità di un atto così grave da esporre la vita propria e altrui.

I principi fondamentali del diritto delle genti che devono regolare la moralità delle azioni belliche sono:

a) *Bellum non geritur contra privatos cives sed contra gentem qua personam publicam.*

b) *Fas est adhibere ea omnia, quae sunt necessaria ad frangendas hostium vires et quae non sunt intrinsecus illicita.*

E' lecito tagliare le vie d'accesso alla città assediata, anche se questa soffrirà fame. Non è lecito mirare a colpire chiese, ospedali ecc., ma è lecito bombardare la città anche col rischio di colpire edifici civili e religiosi. E' lecito imporre tasse alla regione occupata, ma non sproporzionate alle capacità economiche della popolazione. Le rappresaglie sono lecite se efficaci in vista della difesa dai raggiri del nemico. Non è lecito disertare, perché si pecca contro ubbidienza e si espone la propria vita a grave pericolo. L'immischiarsi dei civilisti in guerra viene giustamente punito con pena di morte senza processo. I chierici possono partecipare alla guerra solo esortando e confortando i combattenti, solo in estrema necessità possono intervenire direttamente, ma in tal caso incorrono comunque in un'irregolarità.

MAGISTERIUM

Ius ad condendam familiam a deo datum est.

DS 3771, Pio XI, *Divini Redemptoris*

«Ut maritale coniugium, ita eius naturalis usus ex divina ordinatione oriuntur; itemque domestici convictus constitutio eiusque praecipua munera non ex humano arbitrio neque ex oeconomicis rationibus, sed a summo ipso omnium Creatore proficiscuntur.»

Convictus domesticus est prior quam civilis coniunctio

DS 3728, Pio XI, *Quadragesimo anno*

«LEO XIII (*Rerum novarum* n.7) sapienter docuerat "industriarum hominum institutisque populorum esse a Deo permissam privatarum possessionum descriptionem". ... Reipublicae tamen suo munere pro arbitrio fungi non licere in aperto est. Semper enim ipsum naturale ius et possidendi privatim et haereditate transmittendi bona intactum inviolatumque maneat oportet, quippe quod respublica auferre nequeat; "est enim homo quam respublica senior", atque etiam "convictus domesticus et cogitatione et re prior quam civilis coniunctio" (*ib.* n.10).

DS 2891, Pio IX, *Quanta cura*

«Neque contenti amovere religionem a publica societate volunt religionem ipsam a privatis etiam arcere familiis. Etenim funestissimum communismi et socialismi docentes ac profitentes errorem asserunt "societatem domesticam seu familiam totam suae existantiae rationem a iure dumtaxat civili mutuari; proindeque ex lege tantum civili dimanare ac pendere iura omnia parentum in filios, cum primis vero ius institutionis educationisque curandae".

Ordo caritatis in familia

DS 3707.3709, Pio XI, *Casti connubii*

«[Coniugalis amor] omnia coniugalis vitae officia pervadit et quemdam tenet in christiano coniugio principatum nobilitatis.

Caritatem igitur dicimus, non carnali tantum citiusque evanescente inclinatione innixam, neque in blandis solum verbis, sed etiam in intimo animi affectu positam atque... opere externo comprobata.»

Il Pontefice accenna agli effetti dell'amore coniugale che devono tutti ultimamente mirare alla crescita nella perfezione della vita spirituale e, citando il Catechismo romano afferma che comprendendo il matrimonio in un senso più vasto come domestica società tale fine risulta addirittura primaria matrimonii causa et ratio. Poi, accennando all'ordo caritatis (S. Agostino) e alla sottomissione nell'amore della moglie al marito e dei figli ai genitori (cf. Ef 5, 22 s.), chiarisce la natura di tale sottomissione:

«Haec autem obtemperatio non libertatem negat neque aufert, quae ad mulierem tam pro humanae personae praestantia, quam pro nobilissimis uxoris, matris, sociae muneribus pleno iure pertinet; neque obsecundare eam iubet quibuslibet viri optatis, ipsi forte rationi vel uxoris dignitati minus congruentibus... sed vetat exaggeratam illam licentiam, quae familiae bonum non curat, vetat in hoc familiae corpore cor separari a capite, cum maximo totius corporis

detrimento... Haec dein uxoris viro suo obtemperatio, ad gradum et modum quod attinet, varia esse potest pro variis personarum, locorum, temporum condicionibus; immo si vir in officio suo defuerit, uxoris est vices eius in dirigenda familia supplere. At ipsam familiae structuram eiusque legem praecipuam, a Deo constitutam et firmatam, evertere aut tangere numquam et nusquam licet.

Familia in civili societate

DS 3962, Giovanni XXIII, *Pacem in terris*

Dopo aver ribadito che in...condenda (familia) vir et mulier paribus fruuntur iuribus et officiis e la libertà di scelta dello stato di vita il Pontefice prosegue:

«Quod ad familiam attinet, quae in matrimonio nititur, libere nimirum contracto, uno indissolubili, ipsam existimari opus est tamquam humanae societatis primum et naturale semen. Ex quo oritur, ut eidem sit diligentissime consulendum, cum in re oeconomica et sociali, tum in provincia doctrinarum et morum; quae scilicet omnia eo pertinent, ut familia firmetur et ad munus suum tenendum adiuvetur. In parentibus vero potissimum ius residet alendi et educandi filios.»

Educatio prolis

DS 3685.3688.3690.3692-3693 Pio XI *Divini illius magistri*

«Educandi munus non singulorum hominum, sed necessario societatis est. Tres vero numerantur societates necessariae, inter se distinctae, at, Deo volente, congruenter copulatae, quibus quidem homo ab ortu suo adscribitur: harum duae domestica nempe et civilis consortio, naturalis ordinis; Ecclesia nimirum, supernaturalis.

... Est...Ecclesiae et ius, quod abdicare, et officium, quod deserere nequit pro tota vigilandi educatione, qualiscumque filiis suis, scilicet fidelibus, in institutis vel publicis vel privatis impertitur, non modo quod attinet ad religiosam, quae ibidem tradatur, doctrinam, sed etiam quod ad quamlibet aliam disciplinam rerumve ordinationem, quatenus cum religione morumque praeceptis aliquid habeant necessitudinis...

... Habet igitur familia proxime a Creatore *munus* proptereaque *ius* prolis educandae; ; quod quidem ius cum abici nequeat, quia cum gravissimo officio coniunctum, tum cuivis societatis civilis et reipublicae iuri antecedit, eaque de causa nulli in terris potestati illud infringere licet. ... [*Contra illud ius omnes illi pugnant*] quotquot affirmare audent, prolem ante ad Civitatem quam ad familiam pertinere, et Civitati ius esse educandi absolutum. [*Refelluntur verbis Leonis XIII Rerum Novarum*:] "Filii sunt aliquid patris et velut paternae amplificatio quaedam personae, propriaeque loqui si volumus, non ipsi per se, sed per communitatem domesticam, in qua generati sunt, civilem ineunt ac participant societatem". Itaque "patria potestas est eiusmodi, ut nec extinguere neque absorberi a republica possit, quia idem et commune habet cum ipsa hominum vita principium"... Unde tamen non sequitur, ius educandi quo parentes fruuntur, *absolutum* esse atque imperiosum, utpote quod et fini supremo et legi naturali divinaeque coniunctissime subiiciatur...

... Duplex igitur est civilis auctoritatis munus, quae est in republica: tuendi nempe atque provehendi, minime vero familiam singulosque cives quasi absorbendi vel se in eorum locum substituendi.

... Itemque civitatis ius est, hoc ius (scil. educationis) in prole ipsa tueri, si quando parentum opera - ob eorum vel inertiam vel imperitiam vel indignitatem - aut physice aut moraliter fortasse desit; siquidem ipsum ius educandi, ut supra diximus, non absolutum est atque imperiosum, sed a naturali et divina lege dependens ob eamque rem non modo auctoritati et iudicio Ecclesiae subiectum, sed etiam vigilantiae ac tutelae, pro communi bono, civitatis; neque enim familia perfecta est societas, quae necessaria omnia in se habeat ad se cumulate planeque perficiendam.

De libertate educationis ib. n. 3694

«Itaque nefas est, civitatem educationis institutionisque causam ita ad se redigere totam, ut familiae, contra christianae conscientiae officia vel contra quam legitime malint, physice aut moraliter ad civitatis ipsius scholas liberos suos mittere cogantur.»

De ea educationis ratione "quae sexualis putide dicitur" ib. n.3697

«Qua de re, prorsus difficili si quidem ... adolescentem aliquem tempestive ab iis moneri oporteat, quibus Deus educandi pueros officium commisit cum gratiis opportunis coniunctum, illae profecto cautiones et artes sunt adhibendae, christianis institutoribus non ignotae...»

De iusta patrumfamilias mercede

DS 3266 Leone XIII, *Rerum Novarum*

«Sanctissima naturae lex est, ut victu omnique cultu paterfamilias tueatur, quos ipse procreavit: idemque illuc a natura ipsa deducitur, ut velit liberis suis, quippe qui paternam referunt et quodam modo producunt personam, acquirere et parare, unde se honeste possint in ancipiti vitae cursu a misera fortuna defendere. Id vero efficere non alia ratione potest, nisi fructuosarum possessione rerum, quas ad liberos hereditate transmittat...»

DS 3735 Pio XI, *Quadragesimo anno*

«Pessimus vero est abusus et omni conatu auferendus, quod matresfamilias ob patris salarii tenuitatem extra domesticos parietes quaestuosam artem exercere coguntur, curis officiisque peculiaribus ac praesertim infantium institutione neglectis...»

SANCTUS THOMAS

Matrimonium est coniunctio quaedam, immo maxima coniunctio

IV *Sent.* d. 27, q. 1, a. 1, q.1a 1 sol.:«Coniunctio adunationem quamdam importat, unde ubicumque est adunatio aliquorum, ibi est aliqua coniunctio. Ea autem quae ordinantur ad aliquid unum, dicuntur in ordine ad aliud adunari...; et ideo, cum per matrimonium ordinentur aliqui ad unam generationem et educationem prolis, et

iterum ad unam vitam domesticam; constat quod in matrimonio est aliqua coniunctio, secundum quam dicitur maritus et uxor; et talis coniunctio ex hoc quod ordinatur ad alioquod unum, est matrimonium; coniunctio autem corporum vel animorum ad matrimonium consequitur.»

Ib. q.la 2, ad 3m: «Quia coniunctio viri ad mulierem per matrimonium est maxima, cum sit et animarum et corporum; et ideo coniugium nominatur.»

Ib. q.la 3 sol.: «Alia definitio tangit effectum ad quem ordinatur matrimonium; scilicet vitam communem in rebus domesticis. Et quia omnis communicatio aliqua lege ordinatur; ideo ponitur ordinativum istius communionis, scilicet ius divinum et humanum; aliae enim communicationes, ut negotiatorum et commilitantium, solo iure humano institutae sunt.»

Matrimonium antecedit civilem societatem

In Eth. Nic. VIII, l. 12, nn.1719-1722:

«Inter virum et uxorem videtur esse quaedam amicitia naturalis. ... Et hoc probat *duabus rationibus*.

Quarum *prima* est, quod ea quae sunt priora et necessaria magis videntur ad naturam pertinere: societas autem domestica, ad quam pertinet coniunctio viri et uxoris, est prior quam societas civilis. Pars enim est prior toto. Est enim magis necessaria, quia societas domestica ordinatur ad actus necessarios vitae, scilicet generationem et nutritionem. Unde patet quod homo naturalius est animal coniugale quam politicum. *Secunda ratio* est, quia procreatio filiorum, ad quam ordinatur coniunctio viri et uxoris, est communis aliis animalibus, et ita sequitur naturam generis. Et sic patet, quod homo magis est secundum naturam animal coniugale quam politicum.

...In aliis animalibus est coniugatio inter marem et feminam...solum ad procreationem filiorum, sed in hominibus mas et femina communicant non solum causa procreationis filiorum, sed etiam propter ea quae sunt necessaria ad humanam vitam...

Unde patet quod amicitia coniugalis in hominibus non solum est naturalis sicut in aliis animalibus, utpote ordinata ad opus naturae quod est generatio, sed etiam est oeconomica utpote ordinata ad sufficientiam vitae domesticae.»

ETICA ECONOMICA

Proprietà privata

S. Thomas II-II, 66, 2 c.

Circa rem exteriorum duo competunt homini. Quorum unum est **potestas procurandi et dispensandi. Et quantum ad hoc licitum est quod homo propria possideat.** Et est etiam necessarium ad humanam vitam, propter tria. *Primo quidem*, quia magis sollicitus est unusquisque ad procurandum aliquid quod sibi soli competit quam aliquid quod est commune omnium vel multorum: quia unusquisque, laborem fugiens, relinquit alteri id quod pertinet ad commune; sicut accidit in multitudine ministrorum. - *Alio modo*, quia ordinatius res humanae tractantur si singulis immineat propria cura alicuius rei procurandae: esset autem confusio si quilibet indistincte quaelibet procuraret. - *Tertio*, quia per hoc magis pacificus status hominum conservatur, dum unusquisque re sua contentus est. Unde videmus quod inter eos qui communiter et ex indiviso aliquid possident, frequentius iurgia oriuntur.

Aliud vero quod competit homini circa res exteriores, est **usus ipsarum. Et quantum ad hoc non debet homo habere res exteriores ut proprias, sed ut communes: ut scilicet de facili aliquis ea communice in necessitate aliorum.** Unde Apostolus dicit, I ad Tim., ult. [17-18]: *Divitibus huius saeculi praecipe facile tribuere, communicare.*

LEO XIII, Rerum novarum (DS 3265)

Possidere res privatim ut suas, ius est homini a natura datum. ... Neque est, cur providentia introducatur reipublicae: est enim homo, quam respublica senior: quocirca ius ille suum ad vitam corpusque tuendum habere natura ante debuit, quam civitas ulla coisset. ... Res enim eas, quae ad conservandam vitam maximeque ad perficiendam requiruntur, terra quidem cum magna largitate fundit, sed fundere ex se sine hominum cultu et curatione non posset. Iamvero cum in parandis naturae bonis industriam mentis viresque corporis homo insumat, hoc ipso applicat ad sese eam naturae corporeae partem, quam ipse percoluit, in qua velut formam quandam personae suae impressam reliquit; ut omnino rectum esse oporteat, eam partem ab eo possideri ut suam, nec ullo modo ius ipsius violare cuiquam licet.

PIUS XI, Quadragesimo anno, (DS 3726)

[Pro comperto habetur Magisterum Ecclesiae semper affirmasse] a natura seu a Creatore ipso ius dominii privati hominibus esse tributum, cum ut sibi familiaeque singuli providere possint, tum ut, huius instituti ope, bona, quae Creator universae hominum familiae destinavit, huic fini vere inserviant, quae omnia obtineri nullo modo possunt nisi certo et determinato ordine servato. Itaque duplex in quem impingi potest scopulus naviter cavendus est. Nam sicut ex negata vel extenuata iuris proprietatis indole sociali et publica in "*Individualismum*" quem dicunt ruitur aut ad eum acceditur, ita privata ac individuali eiusdem iuris indole repulsa vel attenuata in

"collectivismum" properetur vel saltem eiusdem placita attingantur necesse est.

JOANNES XXIII, *Mater et magistra*, (DS 3935-3936)

Accedit quod a natura in singulos proficiscitur ius bona privatim possidendi, ne iis quidem deductis quae instrumenti loco sunt; quod ius delere nequaquam integrum est reipublicae. Verum quia in privato bonorum dominio naturaliter sociale inest munus, ob eam causam qui istiusmodi fruatur iure, is necesse est, non solum cum suo ipsius commodo, sed cum aliorum etiam utilitate fruatur.

Quod autem ad rempublicam attinet, cuius finis est, ut, in terrestrium bonorum genere, communi omnium utilitati prospiciat, res civium oeconomicas ea nullo pacto potest neglegere; immo vero opportune curare debet praesens, ut primum ex iisdem ea gignatur bonorum copia, "quorum usus est necessarius ad actum virtutis"; ut deinde iura vindicentur civium universorum, in primis scilicet tenuiorum, cuiusmodi opifices sunt, mulieres puerique. Neque civitati fas est umquam se ex officio exuere, quo iubetur operariorum rationes in melius data opera mutare.

JOANNES XXIII, *Mater et magistra*, (DS 3943)

...A publicae rei moderatoribus...etiam postulatur, ut multiplicem in rem oeconomicam impendant operam, eamque ampliolem quam antea ordinatiolemque, utque instituta, officia, instrumenta, agendique rationes huic efficiendo proposito congruenter accommodent. At semper illud maneat, publicarum auctoritatum providentiam de re oeconomica, etiamsi late pateat atque intimas communitatis partes attingat, eiusmodi tamen esse oportere, ut privatorum libertatem in agendo non solum non coerceat, sed etiam augeat, modo praecipua cuiusvis humanae personae iura sarta tecta serventur.

Ib., (DS 3949)

Siquidem ius privati dominii, etiam quod ad res attinet gignendis bonis tributas, per omne tempus valet, utpote quod in ipsa contineatur rerum natura, qua docemur singulares homines priores esse civili societate, atque adeo civilem societatem ad hominem tamquam ad terminum dirigi oportere. Ceterum nequaquam privatis hominibus ius agendi cum libertate in re oeconomica agnoscitur, nisi ipsis pariter facultas permittitur libere deligendi adhibendique res ad illud ius exercendum necessarias. Praeterea rerum usus temporumque momenta testantur, ubi populorum regimina privatis hominibus etiam bonorum fructuosorum possessionem non agnoscant, ibi aut violari aut omnino deleri, in praecipuis rebus, humanae libertatis usum; ex quo utique patet libertatis usum a dominii iure pariter tutelam pariter incitamentum repetere.

INNOCENTIUS III, *Professio fidei Waldensibus praescripta*, DS 797.

... Remanentes [autem] in saeculo et sua possidentes, eleemosynas et cetera beneficia ex rebus suis agentes, praecepta Domini servantem salvari [eos omnino] fatemur et credimus.

INNOCENTIUS III, *Licet perfidia Iudaeorum*, DS 773

Nullus etiam Christianus sine potestatis terrae iudicio personas eorum [scil. **Iudaeorum**] nequiter laedere vel res eorum violenter auferre praesumat aut bonas quas hactenus in ea, in qua habitant regione, habuerint consuetudines immutare.

PAULUS III, *Pastorale officium*, DS 1495

Hos igitur attendentes **Indos** ipsos, licet extra gremium Ecclesiae exsistant, non tamen sua libertate aut rerum suarum dominio privatos vel privandos esse, cum homines ideoque fidei et salutis capaces sint, non servitute delendos, sed praedicationibus et exemplis ad vitam invitandos fore, ... et ne iniuriis et damnis exasperati ad Christi fidem amplectendam duriores efficiantur providere cupientes circumspectioni tuae [*la lettera è indirizzata all'arcivescovo di Toledo*] ... mandamus, quatenus ... universis et singulis uniuscuiusque dignitatis ... exsistentibus sub excommunicationis latae sententiae poena ... districtius inhibeas, ne praefatos Indios quomodolibet in servitutem redigere aut eos bonis suis spoliare quoquomodo praesumant.

GREGORIUS XVI, *In supremo apostolatus fastigio*, DS 2746

Auctoritate Apostolica omnes cuiuscumque condicionis christifideles admonemus et obtestamur in Domino vehementer, ne quis audeat in posterum vexare aut spoliare suis bonis aut in servitutem redigere vel aliis talia in eos patrantibus auxilium aut favorem prestare seu exercere inhumanum illud commercium, quo **Nigritae**, tamquam si non homines, sed pura putaque animantia forent ... contra iustitiae et humanitatis iura emuntur, venduntur ac durissimis interdum laboribus exantlandis devoventur...

Liberalismo

PIUS XI, *Divini Redemptoris*, DS 3772

...Civitas homini, non homo Civitati exsistit. Id tamen non ita intelligendum est, quemadmodum ob suam individualismi doctrinam Liberales quos vocant asseverant; qui quidem communitatem immoderatis singulorum commodis inservire iubent: sed ita potius, ut omnes, ex eo quod cum societate composito ordine copulantur, terrenam possint per mutuam navitatis conspirationem veri nominis prosperitatem attingere...

JOANNES XXIII, *Mater et Magistra*, DS 3937

Operarii operumque conductores, in mutuis componendis rationibus, sese gerant ad principia humanae coniunctionis, atque ad christianae fraternaeque necessitudinis normam: quandoquidem sive immoderata ea aemulatio, quam liberales, qui vocantur, praedicant, sive alterius ordinis in alterum, pro marxianis placitis, dimicatio, non minus a christiana doctrina quam ab hominum ipsorum natura sunt sane alienissimae.

Ibidem [con rif. alla *Quadragesimo anno* di Pio XI] (DS 3940)

...Libera competitorum aemulatio, ob insitam sibi ac veluti

innatam vim, eo demum evaserit, ut seipsam fere dissolverit, et ingentes divitias ex iisdem ortam dominandi immoderatam facultatem in paucorum congegnerit manus, "qui plerumque non domini, sed depositae rei custodes tantum et administratores sint, eamque nutu suo arbitrioque regant".

Quam ob causam..."libero mercatui oeconomicus potentatus suffectus erat; lucri cupiditati proinde effrenata potentatus ambitio successerat; tota oeconomia horrendum in modum dura, immitis, atrox erat facta". Ex quo sane fiebat, ut vel reipublicae munera hominum opulentiorum emolumentis inservirent, atque ita congestae divitiae gentibus omnibus quodammodo imperarent.

Cui rerum inclinationi convenienter obsistendi causa, Summus ille Pontifex [Pius XI] praecipuas has tradit normas: scilicet rerum oeconomicarum rationem ad moralis vitae rationem esse revocandam, itemque sive singulorum civium sive societatum utilitates cum universorum utilitatibus esse potissimum temperandas. Quod quidem ... utique poscit, ut primum nempe humanus convictus ordinatim restituatur, societatibus minoribus ad res oeconomicas et ad professiones pertinentibus constitutis, quas respublica pro imperio suo non iniunxerit, sed sui sint iuris; ut deinde civitatum magistratus, suum redintegrantes munus, neutiquam neglegant communibus omnibus utilitatibus prospicere; ut postremo, si hominum societatem universam spectemus, respublicae, mutuam inter se operam mutuaeque consilia conferentes, bonum etiam populorum oeconomicum consecutur.

Socialismus et communismus

PIUS XI, *Quadragesimo anno*, DS 3743

Secundum christianam doctrinam homo, sociali natura praeditus, in his terris collocatur, ut in societate et sub auctoritate a Deo ordinata [cf. *Rm* 13, 1] vitam ducens, omnes suas facultates in laudem et gloriam Creatoris sui plene excolat evolvatque, atque artis aliisque vocationis suae munere fideliter fungendo temporalem simul et aeternam sibi comparet felicitatem. Socialismus autem, sublimis huius, cum hominis tum societatis, finis penitus ignarus et incuriosus, solius commodi causa humanam consortionem autumat esse institutam...

PIUS IX, *Qui pluribus*, DS 2786

Huc [spectat] infanda ac vel ipsi naturali iuri maxime adversa de communismo, uti vocant, doctrina qua semel admissa omnium iura, res, proprietates ac vel ipsa humana societas funditus everterentur.

PIUS XI, *Divini Redemptoris*, DS 3773

Iamvero, quemadmodum homo officia illa repudiare non potest, quibus Dei iussu civili societati obstringitur, atque adeo publicae rei moderatores iure pollent, si idem obtemperacioni huic non legitime obsistit, eum ad officium persolvendum coercendi; ita pari modo societas iis iuribus civem spoliare non potest a Creatore Deo eidem

impertitis... neque eorumdem usum ex arbitrio impossibilem reddere. Quapropter e mentis nostrae ratione oritur eidemque consentaneum est, ut terrenae res omnes homini usui utilitatique sint, ideoque per eum ad Creatorem referantur... Dum igitur Communistarum effata personam humanam ita extenuant, ut civium cum societate necessitudines praepostere subvertant, humana mens, contra, ac divina revelatio eam tam sublime extollunt... LEO XIII de oeconomicis socialibusque rationibus deque operariorum causa ... effectrices normas edidit...

IOHANNES XXIII, *Mater et Magistra*, DS 3935

Accedit quod a natura in singulos proficiscitur ius bona privatim possidendi, ne iis quidem deductis quae instrumenti loco sunt; quod ius delere nequaquam integrum est reipublicae. Verum quia in privato bonorum dominio naturaliter sociale inest munus, ob eam causam qui istiusmodi fruatur iure, is necesse est, non solum cum suo ipsius commodo, sed cum aliorum etiam utilitate fruatur.

ETICA POLITICA - AUTORITA', RESISTENZA ALL'A. ecc.

Disuguaglianza degli uomini nello stato di innocenza - S.Th. I, 96, 3 c. (dopo aver accennato alla diversità di sesso senza la quale non si dà generazione e alla diversità di età che comunque vi sarebbe presupposto che alcuni uomini nascerebbero da altri ST allude alle diversità nella disposizione psichica e somatica): «Sed et secundum animam diversitas fuisset, et quantum ad iustitiam et quantum ad scientiam. Non enim ex necessitate homo operabatur, sed per liberum arbitrium; ex quo homo habet quod possit magis et minus animum applicare ad aliquid faciendum vel volendum vel cognoscendum. Unde quidam magis profecissent in iustitia et scientia quam alii. - Ex parte etiam corporis, poterat esse disparitas. Non enim erat exemptum corpus humanum totaliter a legibus naturae, quin et exterioribus agentibus aliquod commodum aut auxilium reciperet magis et minus: cum etiam et cibus eorum vita sustentaretur. Et sic nihil prohibet dicere quin secundum diversam dispositionem aeris et diversum situm stellarum, aliqui robustiores corpore generarentur quam alii, et maiores et pulchriores et melius complexionati. Ita tamen quod illis qui excederentur, nullus esset defectus sive peccatum, sive circa animam sive circa corpus.»

I, 96, 4 (il dominio nello stato di innocenza): «...Tunc ergo aliquis dominatur alicui ut servo, quando eum cui dominatur ad propriam utilitatem sui, scilicet dominantis, refert. Et quia unicuique est appetibile proprium bonum, et per consequens contristabile est unicuique quod illud bonum quod deberet esse suum, cedat alteri tantum; ideo tale dominium non potest esse sine poena subiectorum. Propter quod, in statu innocentiae non fuisset tale dominium hominis ad hominem.

Tunc vero dominatur aliquis alteri ut libero, quando dirigit ipsum ad proprium bonum eius qui dirigitur, vel ad bonum commune. Et tale dominium hominis ad hominem in statu innocentiae fuisset, propter duo. *Primo quidem*, quia homo naturaliter est animal sociale: unde homines in statu innocentiae socialiter vixissent. Socialis autem vita multorum esse non posset, nisi aliquis praesideret, qui ad bonum commune intenderet: multi enim per se intendunt ad multa, unus vero ad unum. ... - *Secundo* quia, si unus homo habuisset super alium supereminentiam scientiae et iustitiae, inconueniens fuisset nisi hoc exequeretur in utilitatem aliorum...»

De regimine principum I, 7; nn. 770-772

[769] Esset autem hoc multitudini periculosum et eius rectoribus, si privata praesumptione aliqui attentarent praesidentium necem, etiam tyrannorum. Plerumque enim huiusmodi periculis magis exponunt se mali quam boni. Malis autem solet esse grave dominium non minus regum quam tyrannorum, quia secundum sententiam Salomonis, Prov [20, 26]: *Dissipat impios rex sapiens*. Magis igitur ex huiusmodi praesumptione immineret periculum multitudini de amissione regis,

quam remedium de subtractione tyranni.

[770] Videtur autem magis contra tyrannorum saevitiam non privata praesumptione aliquorum, sed auctoritate publica procedendum.

Primo quidem, si ad ius multitudinis alicuius pertineat sibi providere de rege, non inuste ab eadem rex institutus potest destrui vel refrenari eius potestas, si potestate regia tyrannice abutatur. Nec putanda est talis multitudo infideliter agere tyrannum destituens, etiam si eidem in perpetuo se ante subiecerat: quia hoc ipse meruit, in multitudinis regimine se non fideliter gerens ut exigit regis officium, quod ei pactum a subditis non reservetur. ...

[771] Si vero ad ius alicuius superioris pertineat multitudini providere de rege, expectandum est ab eo remedium contra tyranni nequitiam...

[772] Quod si omnino contra tyrannum auxilium humanum haberi non potest, recurrendum est ad regem omnium Deum... Eius enim potentiae subest ut cor tyranni crudele convertat in mansuetudinem... Sed ut hoc beneficium populus a Deo consequi mereatur, debet a peccatis cessare, quia in ultionem peccati divina permissione impii accipiunt principatum...

LEO XIII, *Quod apostolici muneris*, DS 3130-3131

Ex Evangelicis documentis ea est hominum aequalitas, ut omnes eandem naturam sortiti ad eandem filiorum Dei celsissimam dignitatem vocentur, simulque et uno eodemque fine omnibus praestituto singuli secundum eandem legem iudicandi sint, poenas aut mercedem pro merito consecuturi.

Inaequalitas tamen iuris et potestatis ab ipso naturae auctore dimanat, "ex quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur" [Eph 3, 15]. Principum autem et subditorum animi mutuis officiis et iuribus secundum catholicam doctrinam ac praecepta ita devinciuntur, ut et imperandi temperetur libido et oboedientiae ratio facilis, firma et nobilissima efficiatur...

LEO XIII, *Diuturnum illud*, DS 3150

Etsi homo arrogantia quadam et contumacia incitatus frenos imperii depellere saepe contendit, numquam tamen assequi potuit, ut nemini pareret. Praeesse aliquos in omni consociatione hominum et communitate cogit ipsa necessitas... Interest autem attendere hoc loco, eos, qui reipublicae praefuturi sint, posse in quibusdam causis voluntate iudicioque deligi multitudinis non adversante neque repugnante doctrina catholica. Quo sane delectu designatur princeps, non conferuntur iura principatus: neque mandatur imperium, sed statuitur, a quo sit gerendum. - Neque hic quaeritur de rerum publicarum modis: nihil enim est, cur non Ecclesiae probetur aut unius aut plurium principatus, si modo iustus sit, et in communem utilitatem intentus. Quamobrem, salva iustitia, non prohibentur populi illud sibi genus comparare reipublicae, quod aut ipsorum ingenio aut maiorum institutis moribusque magis apte conveniat.

LEO XIII, *Immortale Dei*, DS 3165

Quoniam vero non potest societas ulla consistere, nisi si aliquis omnibus praesit, efficaci similique movens singulos ad commune propositum impulsione, efficitur, civili hominum communitati necessariam esse auctoritatem, qua regatur: quae, non secus ac societas, a natura propterea a Deo ipso oriatur auctore. - Ex quo illud consequitur, potestatem publicam per se ipsam non esse nisi a Deo [cf. *Rm* 13, 1]. ...

Ius autem imperii per se non est cum ulla rei publicae forma necessario copulatum: aliam sibi vel aliam assumere recte potest, modo utilitatis bonique communis reapse efficientem.

Ibidem, DS 3170

...intelligi necesse est, ortum publicae potestatis a Deo ipso, non a multitudine repeti oportere; seditionum licentiam cum ratione pugnare: officia religionis nullo loco numerare, vel uno modo esse in disparibus generibus affectos, nefas esse privatis hominibus, nefas civitatibus: immoderatam sentiendi sensusque palam iactandi potestatem non esse in civium iuribus neque in rebus gratia patrocinioque dignis ulla ratione ponendam.

PIUS XI, *Quadragesimo anno*, DS 3743

([Socialismus] societatem atque hominis indolem socialem fingit alienissima a christiana veritate). Nam secundum christianam doctrinam homo, sociali natura praeditus, in his terris collocatur, ut in societate et sub auctoritate a Deo ordinata [cf. *Rm* 13, 1] vitam ducens, omnes suas facultates in laudem et gloriam Creatoris sui plene excolat evolvatque, atque artis aliusve vocationis suae munere fideliter fungendo temporalem simul et aeternam sibi comparet felicitatem. Socialismus autem, sublimis huius, cum hominis tum societatis, finis penitus ignarus et incuriosus, solius commodi causa humanam consortionem autumat esse institutam...

JOHANNES XXIII, *Pacem in terris*, DS 3982

Atqui ex eo quod auctoritas a Deo nascitur, inde haudquaquam concluditur, nullam in hominibus inesse facultatem eos eligendi qui civitati praesint, et rerum publicarum formam statuendi, et describendi auctoritatis exercendae rationes et terminos. Ex quo est ut, quam doctrinam exposuimus, ea cum quolibet veri nominis populari civitatis regimine congruere possit.

Ibidem, DS 3980

...Haud tamen auctoritas a cuiuslibet imperio vacua putanda est; immo cum eadem ex facultate imperandi ad rectam rationem proficiscatur, illud sane cogitur, ut vim obligandi ex ordine morum ipsa repetat, qui vicissim Deum tamquam principium et finem habet. ... Auctoritas enim cum maxime vi contineatur incorporali, propterea rei publicae curatores sese ad cuiusvis civis agendi conscientiam

referre debent, hoc est ad officium, quo quisque obstringitur, in communes omnium utilitates promptam impendendi operam. Sed quoniam omnes homines in naturali dignitate sunt inter se pares, tum nemo valet alium ad aliquid intimis animi sensibus efficiendum cogere; quod quidem unus Deus potest, utpote qui unus arcana pectoris consilia scrutetur ac iudicet.

Qui igitur personam civitatis gerunt, tunc tantum homines ex animi conscientia obligare possunt, si eorum auctoritas cum Dei auctoritate coniungitur eiusque est particeps.

Ibidem, DS 3983 ss.

...commune bonum, propterea quod cum humana natura penitus cohaeret, idcirco totum et in integro nequit consistere nisi, spectatis boni communis intima natura et effectione, semper humanae personae ratio habeatur.

Quin et illud accedit, quod hoc bonum, ex sua ipsius natura, omnia membra civitatis participant necesse est, quamquam diversa ratione, pro cuiusque nimirum civis muneribus, meritis et condicionibus.

... [Commune omnium bonum est illud bonum quod] summam (complectitur) earum vitae socialis condicionum, quibus homines suam ipsorum perfectionem possent plenius atque expeditius consequi...

Verum cum nostra hac aetate commune bonum maxime in humanae personae servatis iuribus et officiis consistere putetur, tum praecipue in eo sint oportet curatorum rei publicae partes, ut hinc iura agnoscantur, colantur, inter se componantur, defendantur, provehantur, illinc suis quisque officiis facilius fungi possit.

Concilium Viennense (a.D. 1312), *Errores Beguardorum e Beguinarum*, DS 893

Tra altre proposizioni viene condannata anche la seguente: «Quod illi, qui sunt in praedicto gradu perfectionis et spiritu libertatis, non sunt humanae subiecti oboedientiae, nec ad aliqua praecepta Ecclesiae obligantur; quia [ut asserunt] "ubi spiritus Domini, ibi libertas" (2 Co 3, 17).»

INNOCENTIUS XI, Errores Michaelis Molinos (quietismo) [damnati a D. 1687], DS 2265

Prepositis oboediendum est in exteriori, et latitudo voti oboedientiae religiosorum tantummodo ad exterius pertingit. In interiori vero aliter res se habet, *ubi* [quo] solus Deus et director intrant.

ALEXANDER VII, Propos. moralis laxioris, DS 2048

Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a principe promulgatam.

PIUS IX, Syllabus, DS 2960

Auctoritas nihil aliud est, nisi numeri et materialium virium summa.

CONCILIUM CONSTANTIENSE, *Propos. Joh. Wycliff et Joh. Hus*, DS 1165 [1230]

Nullus est dominus civilis, nullus est praelatus, nullus est episcopus, dum est in peccato mortali.

o JOHANNES XXIII, *Pacem in terris*, DS 3981

...civium quoque dignitati consulitur: siquidem qui magistratibus parent, neutiquam iis uti hominibus parent, sed re ipsa Deum, providum omnium rerum Creatorem, colunt, qui mutuas hominum rationes, iuxta ordinem a semetipso statutum, administrari iussit; neque vero, quod debitam Deo reverentiam adhibemus, eapropter animos comprimimus nostros, sed magis erigimus et nobilitamus; quoniam "servire Deo regnare est".

LEO XIII, *Libertas praestantissimum*, DS 3249

Igitur in hominum societate libertas veri nominis non est in eo posita, ut agas quod lubet,... sed in hoc, ut per leges civiles epeditius possis secundum legis aeternae parescripta vivere. Eorum vero qui praesunt, non in eo sita libertas est, ut imperare temere et ad libidinem queant. ...sed humanarum vis legum haec debet esse, ut ab aeterna lege manare intelligantur nec quidquam sancire, quod non in eâ, veluti in principio universi iuris, contineatur.

PIUS XII, *Summi pontificatus*, DS 3782.3783 - a.D. 1939

Divina posthabita auctoritate eiusque legis imperio, id necessario consequitur, ut civilis potestas absolutissima nullique obnoxia iura usurpet, quae ad summum Creatorem unice pertinent, utque in eiusdem Creatoris locum suffecta, rem publicam vel civium communitatem efferat quasi totius humanae vitae metam maximamque normam in iuris morumque ordine habendam; atque adeo omnes prohibeat quominus ad naturalis rationis christianaeque conscientiae praecepta refugiant. ... Eo igitur nobilissimo munere fungitur res publica, ut, in nationis vita, privata singulorum incepta et opera recognoscat, temperet atque promoveat, eaque ad commune omnium bonum convenienter dirigat, quod quidem non ex alicuius arbitrio neque solummodo a terrena civilis societatis prosperitate, veluti a primaria ratione sua definiatur, sed ex naturali potius hominis perfectione congruenter provehenda, ad quam civitas ipsa a supremo Creatore, quasi instrumentum atque praesidium, destinatur. ...

Opinatio illa... quae imperium paene infinitum rei publicae attribuit, non internae tantum nationum vitae et auctioribus componendis incrementis perniciosus error evadit, sed mutuis etiam populorum rationibus detrimentum affert; quandoquidem unitatem illam infringit, qua civitates universae inter se contineantur oportet, gentium iura vi firmitateque exuit, atque, viam sternens ad alienda violanda iura, pacate una simul tranquilleque vivere perdifficile reddit.

Ibidem DS 3785

Iam vero nemo est qui non videat asseverata illa rei publicae iura, absolutissima nullique prorsus obnoxia, legi huic naturali et insitae omnino adversari, eandemque funditus refellere; itemque patet eadem iura illas legitime initas necessitudines, quibus nationes inter se coniunguntur, civitatis moderatorum arbitrio permittere, ac praepedire quominus recta habeatur animorum omnium consensio ac mutua adiutricis operae collatio...

PIUS IX, *Quod apostolici muneris*, DS 3132

Si tamen quandoque contingat temere et ultra modum publicam a principibus potestatem exerceri, catholicae Ecclesiae doctrina in eos insurgere proprio Marte non sinit, ne ordinis tranquillitas magis magisque turbetur neve societas minus exinde detrimentum capiat. Cumque res eo devenerint, ut nulla alia spes salutis affulgeat, docet, christianae patientiae meritis et instantibus ad Deum precibus remedium esse maturandum. - Quod si legislatorum ac principum placita aliquid sanciverint aut iusserint, quod divinae aut naturali legi repugnet, christiani nominis dignitas et officium atque Apostolica sententia suadent, oboediendum esse magis Deo quam hominibus [Act 5, 29].

I PREAMBOLI DELLA FEDE

1) Il presupposto naturale della rivelazione soprannaturale

a) natura e grazia; ragione e fede. VAT. I, *Dei Filius* [DS 3004]: «Eadem sancta Mater Ecclesia tenet et docet, Deum, rerum omnium principium et finem, naturali humanae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse; "invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellecta, conspiciuntur" [Rom 1, 20]: attamen placuisse eius sapientiae et bonitati, alia eaque supernaturali via se ipsum ac aeterna voluntatis suae decreta humano generi revelare, dicente Apostolo: "Multifariam multisque modis olim Deus loquens patribus in Prophetis: novissime diebus istis locutus est nobis in Filio" [Hebr 1, 1s.]».

b) l'esistenza di Dio

c) la spiritualità e l'immortalità dell'anima

2) La razionalità dell'atto di fede

a) motivo di fede - *auctoritas Dei revelantis*

b) motivi di credibilità - fatto della Rivelazione

c) miracoli di Cristo (storicità dei Vangeli)
analogia della fede
mirabile vita della Chiesa

3) La "propositio Ecclesiae"

a) Chiesa - oggetto di fede

b) Chiesa - condizione non causa di Rivelazione